

BStGer SK.2019.50 vom 8. November 2021

Bundesstrafgericht, 2021-11-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SK.2019.50

FR: TPF SK.2019.50 du 8 novembre 2021

IT: TPF SK.2019.50 del 8 novembre 2021

Regeste

Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis nn. 1 e 2 e n. 2 lett. b CP), istigazione alla falsità in documenti (art. 251 n. 1 in combinazione con l'art. 24 CP) Rinvio da parte del Tribunale federale

Erwägungen

E. 29

AG, Vaduz, per pagamento di spese amministrative (MPC p. 5.11.8435 e MPC p. 7.725.33 e 34): n. 1.1.485 (CHF 7'990.90). Anche quest'ultimo capo d'accusa è stato contestato da A. al dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, in quanto si tratterebbe di pagamenti relativi a spese societarie a favore di R. (cl. SK p. 7.483.731.85). A. contesta praticamente tutti gli elencati capi d'accusa; egli si duole di non avere ordinato personalmente tali pagamenti, che sarebbero stati effettuati dagli amministratori delle diverse società. A torto. Trattandosi infatti di costi funzionali alle società facenti parte dell'intera struttura messa in piedi dall'accusato, con l'ausilio di vari professionisti, anche tali pagamenti devono essere considerati quali atti vanificatori della traccia, anche perché gli stessi rendono più difficile la ricostruzione delle movimentazioni.

- 144 - SK.2019.50 7.3.8 Trasporto di denaro a contanti Trattasi dei seguenti trasporti (10 in totale): ■ il trasporto del denaro prelevato a contanti dai conti riconducibili a A. presso Banca 2, Coira attraverso il confine con il Principato del Liechtenstein (capo d'accusa n. 1.1.373). In aula, A. ha dichiarato di non ricordarsi di questo trasporto, ma ha indicato che comunque egli non ha mai trasportato somme superiori alla soglia di dichiarazione per denaro contante (cl. SK p. 7.483.731.58 e seg.); ■ il trasporto del denaro prelevato a Vaduz attraverso il confine con la Svizzera (capo d'accusa n. 1.1.437). L'accusato ha dichiarato di non ricordare questo trasporto (cl. SK p. 7.483.731.91);

- 145 - SK.2019.50 ■ i trasporti di denaro a Lugano del denaro prelevato a contanti dai conti presso Banca 2, Coira (n. 1.1.320, n. 1.1.347, n. 1.1.389, n. 1.1.410). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha riferito di questi trasporti (cl. SK p. 7.483.731.57, 59, 74 e 83); ■ n. 1.1.326, n. 1.1.353, n. 1.1.394, n. 1.1.490, trasporto di denaro a contante prelevato da conti presso Banca 2, Coira e/o Banca 12, Lugano, attraverso il confine con l'Italia. Al dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha dichiarato di non ricordarsi di questi trasporti, ma ha indicato che comunque egli non ha mai trasportato somme superiori alla soglia di dichiarazione per denaro contante (cl. SK p. 7.483.731.57 e segg.). La difesa di A. ritiene che anche i trasporti da Coira a Lugano e da Lugano oltre confine siano stati effettuati dall'imputato per consumo personale, rinviando a quanto esposto in precedenza (v. supra consid. IV. 7.2). Per quanto riguarda i trasporti in Italia, si tratterebbe per di più di importi limitati, destinati al consumo personale. Partendo dal

presupposto che il consumo del provento di reato non costituisce un atto di riciclaggio, la difesa ritiene che non lo è nemmeno il tra- sporto di tali fondi nel luogo in cui avviene il consumo degli stessi. Per il Tribunale federale, va considerato atto vanificatorio ai sensi della norma penale anche il trasporto di denaro attraverso il confine (v. DTF 127 IV 26 consid. 3b). In effetti queste transazioni complicano l'esistenza di un paper trail (PIETH, op. cit., n. 49 ad art. 305bis CP). Per quanto attiene al trasferimento di denaro all'estero il Tribunale federale ha relativizzato di recente questo principio, ritenendo che il trasferimento all'estero di denaro non costituisce di per sé un atto di riciclaggio perché questi fondi possono essere confiscati anche all'estero dalle autorità del luogo di destinazione. Da questo punto di vista, quindi, l'Alta Corte ritiene che il trasferimento all'estero è un atto di riciclaggio unicamente se questa operazione è in grado di evitare la confisca all'estero, in particolare in un Paese senza una stretta collaborazione in materia penale con la Svizzera (DTF 144 IV 72 consid. 7.2.2). La dottrina non è unanime di fronte a questo ragionamento giurisprudenziale (v. PIETH, op. cit., n. 49 ad art. 305bis CP). Nel caso di specie, gli atti imputati all'accusato costituiscono, a mente della Corte, atti vanificatori della traccia. Trattandosi di trasporti di denaro a contante effettuati oltrepassando il confine, gli stessi sono pacificamente atti ad interrompere il pa- per trail e ciò diversamente da quanto può eventualmente avvenire attraverso

- 146 - SK.2019.50 bonifici verso l'estero. Gli importi sarebbero stati utilizzati per consumo proprio, secondo quanto affermato dall'accusato, motivo per cui gli stessi sono da ritenere quali atti vanificatori anche sotto questo aspetto. Non lo sono per contro i trasferimenti di denaro da Coira a Lugano, nella misura in cui non c'è passaggio di confine. 7.3.9 Consegne di denaro a contanti Si tratta dei seguenti 7 capi d'accusa: ■ n. 1.1.364, n. 1.1.405, n. 1.1.446: A. ha confermato le consegne a contanti a GG. nel verbale di data 1 marzo 2004 presso la Procura di Milano (MPC p. 13.10.184 e seg.); ■ n. 1.1.292, n. 1.1.324, n. 1.1.411: A. ha confermato le consegne a contanti a CC. nel verbale di data 5 giugno 2008 presso la PGF (MPC p. 13.10.762 e segg.); ■ n. 1.1.348: A. ha confermato la consegna a contanti a J. nel verbale dibattimentale SK.2015.24 (cl. SK p. 482.930.60). Al dibattimento del 18 ottobre 2021, A. ha dato atto di tutte le consegne di denaro a contanti (cl. SK p. 7.483.731.58 e segg.), tranne quella di cui al capo d'accusa n. 1.1.292, che non è in grado di confermare (cl. SK p. 7.483.731.56). Le modalità di consegna delle somme di denaro dall'accusato agli altri soggetti coinvolti (prelievi a contanti presso la Banca 2, trasporto a Lugano, utilizzo di cassette di sicurezza) costituiscono pacificamente atti interruttivi del paper trail. 7.3.10 Operazioni di investimento Si tratta delle 4 operazioni di investimento legate alla compravendita delle obbligazioni della Società 22 Ltd., Grand Cayman, effettuata in esito all'operazione Società 1, in cui è stato investito il provento derivante dalla stessa. Si tratta in particolare dei capi d'accusa riferiti alla vendita delle citate obbligazioni (capi d'accusa n. 1.1.451 e 1.1.453) e bonifico del ricavato sul conto n. c10 intestato alla Società 6 AG (capi d'accusa n. 1.1.452 e 1.1.454). In sede di dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha indicato di avere effettuato queste quattro operazioni di investimento (cl. SK p. 7.483.731.144). La difesa di A. ha inteso sostenere che la vendita dei titoli della Società 22 sarebbe stata decisa dall'imputato non certo per occultare i fondi, bensì per ragioni di mercato. La tracciabilità delle obbligazioni e dei fondi generati dalla loro vendita

- 147 - SK.2019.50 sarebbe evidente, poiché le operazioni sarebbero avvenute sul medesimo conto bancario. Secondo costante giurisprudenza, sono considerati atti di

riciclaggio anche gli investimenti di valori patrimoniali (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del Tribunale penale federale SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 4.1). Il Tribunale federale ha stabilito che il cambio di Wertträger comporta l'anonimizzazione dei valori patrimoniali ed è quindi costitutivo di atto di riciclaggio, siccome l'obiettivo è scambiare il denaro "sporco" con valori "puliti" in modo da poter riutilizzare il provento di reato (DTF 122 IV 211 consid. 2c). La giurisprudenza ha riconosciuto che qualsiasi tipo di investimento di valori di origine illecita costituisce un atto di riciclaggio, proprio perché l'intenzione intrinseca è far perdere le loro tracce, entrando nel circolo del mercato finanziario e dei capitali (DTF 119 IV 242 consid. 2d e 2e). L'acquisto di obbligazioni della Società 22 è stato possibile grazie ai fondi accumulati precedentemente da A. ed investiti dapprima nell'operazione Società 1, con l'intento di generare maggiori utili da tale capitale. La vendita delle stesse costituisce, anche ed a prescindere da eventuali (giustificate) motivazioni di mercato, atto vanificatorio. 8. L'aggravante generica Per quanto concerne l'aggravante generica, la giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica delle tre circostanze aggravanti specificamente elencate alla cifra due dell'art. 305bis CP, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (sentenze del Tribunale federale 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 consid. 3.2; 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014 consid. 4.3; 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 740 e segg. ad art. 305bis CP). L'elenco dell'art. 305bis n. 2 CP è infatti formulato in termini di esemplarità non di esclusività, come si evince dall'aggiunta dell'avverbio "segnatamente" ("insbesondere", "notamment"). Sono quindi ipotizzabili ulteriori costellazioni in cui è possibile ammettere il reato di riciclaggio di denaro aggravato. È tuttavia necessario che il comportamento appaia sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo di una gravità analoga a quella delle tre possibilità espressamente indicate dal codice penale, che fungono da parametri di giudizio (sentenza del Tribunale federale 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 9.7.2.).

- 148 - SK.2019.50 8.1 Al riguardo si rileva come l'Alta Corte ha ritenuto l'esistenza dell'aggravante generica in pochi casi, in particolare nella sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 e nella recente sentenza 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 appena citata. 8.1.1 Nella prima sentenza 6B_1013/2010, l'Alta Corte ha ritenuto un caso grave di riciclaggio di denaro nella forma generica per il caso di un avvocato che aveva riciclato, per conto di un suo cliente, valori patrimoniali provenienti da una truffa in investimento per un importo complessivo di CHF 3,4 milioni. Egli aveva agito ripetutamente nell'arco di un periodo di diversi mesi (oltre tre), nell'ambito della sua attività professionale dalla quale traeva il proprio sostentamento. Concretamente l'autore – in vista d'incassare tre chequès del valore nominale di circa CHF 1 milione ciascuno per un suo cliente – ha intrapreso tutti i passi necessari al fine di aprire un conto bancario per farvi accreditare il controvalore di uno degli chequès, si è intrattenuto due volte (in presenza del suo cliente) con dei rappresentanti della banca e ha agito amministrando il conto. In seguito egli ha proceduto ad effettuare diverse operazioni finanziarie (cambio, pagamento cash, trasferimento all'estero mediante un altro chèque). L'avvocato ha altresì avuto dei contatti con il cliente o un suo fiduciario per dei pagamenti a contanti e ha consacrato un tempo considerevole all'attività di riciclaggio appena descritta, che, come visto, non si è limitata ad un solo atto. La sua attività gli ha permesso di convertire un'importante somma di denaro (circa 4,2 milioni di marchi tedeschi in 3,4 milioni di Franchi svizzeri) e ha conseguito un guadagno di CHF 20'000.-- per tale attività. L'autore ha inoltre accettato due assegni girati in bianco,

compiuto altri atti di riciclaggio non necessari per gli scopi perseguiti dal suo mandante e incassato un terzo assegno malgrado il rifiuto posto da una banca a causa della mancata indicazione dell'origine dei fondi. Il Tribunale federale ha quindi considerato di una gravità paragonabile a quella descritta all'art. 305bis n. 2 lett. c CP (aggravante del mestiere), sia oggettivamente che soggettivamente, il comportamento per il quale l'imputato ha investito un tempo considerevole, nell'ambito della sua attività professionale (che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico) e ha percepito un onorario di rilievo.

- 149 - SK.2019.50 8.1.2 In una sentenza più recente del 2019 (sentenza del Tribunale federale 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 9) – successiva alla sentenza SK.2015.24 – il Tribunale federale ha confermato una condanna per riciclaggio di denaro aggravato nella forma generica nei confronti di tre imputati. Gli stessi, dando prova di un'inconsueta determinazione criminale, hanno commesso numerosi atti vanificatori sull'arco di più anni per svariati milioni di Franchi, frutto di diversi crimini (una truffa in danno del fisco inglese e un rapimento), creando, rispettivamente utilizzando numerose e complesse strutture ed effettuando operazioni finanziarie particolarmente opache e variegata sul piano internazionale (costituzione di numerose entità giuridiche, trasferimenti di denaro internazionali, acquisto e vendita di valute e titoli, acquisto di un bene immobile, crediti lombard e credito ipotecario, transazioni di liquidità concernenti importanti somme di denaro). Ognuno dei tre imputati aveva un ruolo: il primo forniva il denaro, il secondo fungeva da prestanome e il terzo metteva a disposizione le proprie conoscenze bancarie. L'insieme di tutti questi elementi hanno permesso di qualificare il comportamento dei tre imputati quale riciclaggio di denaro aggravato (nella forma generica) sia sul piano oggettivo che soggettivo. Va detto che nel caso di specie, per i tre imputati sono state ritenute altresì le aggravanti della banda (art. 305bis n. 2 lett. b CP) e del mestiere (art. 305bis n. 2 lett. c CP). 8.2 Il MPC considera che nel caso di specie sia data l'aggravante generica del riciclaggio di denaro. Esso giunge a tale conclusione facendo leva in particolare su tutti gli atti di riciclaggio imputati a A. (e dunque anche quelli nel frattempo prescritti), sulla concezione ab initio dell'attività di riciclaggio (concepita sin dall'inizio e poi adattata, perfezionata e resa più performante in base alle necessità), sul ruolo dei prestanome L., N., F., G., O., di C. e del sistema "D.", dei professionisti finanziari (attraverso i quali A. avrebbe dato una connotazione professionale all'intera struttura da lui gestita con grande dispendio di tempo e di mezzi), sui costi connessi all'attività (quantificati dal MPC in USD 1,6 milioni quali costi correnti e USD 8,5 milioni circa quali costi complessivi), sull'attività svolta da A. anche in favore di CC., EE., GG., sugli investimenti e le operazioni fiscali, sul fatto che l'attività svolta da A. può essere considerata come una seconda professione (in ragione dell'enorme quantità di tempo, di energie e di risorse investite, aventi quale risultato complessivi 212 atti di riciclaggio sull'arco di un anno e sette mesi, per un importo pari a circa USD 36 milioni, di cui USD 33 milioni circa tenuti per sé) e da ultimo sulle condanne dei coimputati di A. per riciclaggio di denaro aggravato (cl. SK p. 7.483.721.132 e segg.).

- 150 - SK.2019.50 Di pari avviso è l'accusatrice privata. La difesa di A. per contro contesta che possa essere data, nel caso di specie, l'aggravante generica, poiché non vi sarebbero elementi atti a ritenere che la condotta dell'accusato possa essere parificabile, per gravità, a quanto richiesto dalla giurisprudenza. In sintesi, egli avrebbe fatto capo a molteplici società, al semplice scopo di fornire consulenza nell'ambito delle operazioni connesse con l'emissione delle garanzie e poter celare fondi al fisco (italiano e brasiliano), non si sarebbe

avvalso di prestanome ed avrebbe fatto capo a società intestatarie per i suoi conti, poiché così indotto dalle banche ed invogliato dai professionisti. 8.3 Sulla base dei criteri ritenuti nelle sentenze sopra evocate, nonché dei rimproveri mossi dall'Alta Corte alla precedente Corte dal Tribunale federale (v. supra con- sid. II. 3.3.1. b.), il Collegio giudicante ha valutato se l'agire di A. sia tecnicamente equiparabile ai casi menzionati dall'art. 305bis n. 2 CP. La Corte ha effettuato la propria disamina valutando nel loro complesso le analogie e le differenze tra la presente fattispecie e quelle oggetto delle giurisprudenze sopra citate. Nel caso concreto, nella sentenza SK.2015.24 la Corte aveva riconosciuto, per gli atti di riciclaggio rimproverati a A. nell'atto d'accusa, un'intensità temporale simile a quella ritenuta nella giurisprudenza citata nel considerando IV. 8.2.1 supra, riferita all'avvocato (sentenza del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011), nonché un'importante entità della cifra d'affari. Il Tribunale federale, nella sentenza di rinvio, sembra condividere tale assunto che viene pertanto ribadito anche in questa sede. Per quanto concerne il periodo che qui ci interessa, le condotte che vengono rimproverate a A. si sono estese nell'arco di circa un anno e mezzo (da ottobre 2002 ad aprile 2004), per un grandissimo numero di atti vanificatori, portanti su importi milionari. Le stesse riguardano svariati giorni nel corso del 2002, 2003 e 2004. Si rileva che spesso, in un medesimo giorno, a A. vengono imputati più atti di riciclaggio. In merito alle date contemplate nell'atto d'accusa, occorre precisare quanto qui di seguito. A., in sede di dibattimento SK.2015.24, ha dichiarato di essersi recato a Coira, e poi anche a Lugano, 2 volte nel 2002 (il 2 ottobre e il 5 dicembre) e 7 volte nel 2003 (30 gennaio, 4 e 31 marzo, 16 aprile, 10 giugno, 4 e 24 settembre) (cl. SK.2015.24, p. 9.482.930.51). Dagli atti, in particolare dall'esame della documentazione bancaria concernente le principali relazioni menzionate nell'atto d'accusa, non sempre sono presenti dei rapporti di visita nei giorni indicati nell'atto

- 151 - SK.2019.50 d'accusa. Circostanza che porta a dedurre che A. non fosse effettivamente presente in banca. Si ha che le date in cui si iscrivono gli atti rimproverati non corrispondono necessariamente con un'effettiva presenza fisica dell'imputato presso gli istituti bancari interessati. Come dichiarato dallo stesso A., in diverse occasioni, egli avrebbe ordinato determinate operazioni bancarie via fax con ordini precedentemente firmati in bianco dall'avente diritto economico delle relazioni interessate (B., N., ecc.). Le date contemplate nell'atto d'accusa devono inoltre sovente essere lette quali giorni di valuta in cui sono state allibrate le operazioni bancarie dall'istituto di credito interessato. Tuttavia, indipendentemente dalle effettive presenze di A. in Svizzera e dal fatto che alcune operazioni sono state effettuate alla medesima data (pertanto con un certo impiego di energia), il numero di transazioni ordinate e/o effettuate dall'imputato è comunque molto elevato, come pure gli importi movimentati, considerato il lasso di tempo di circa un anno e mezzo. In una sentenza, l'Alta Corte (sentenza 6B_95/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 3) ha avuto modo di ritenere adempiuti gli estremi dell'aggravante del mestiere, indicando che un elevato numero di transazioni per complessivi CHF 2,3 milioni nell'arco di 31 mesi, denotava un notevole dispendio di tempo. Le modalità, il tempo investito, i costi connessi, le complesse articolate strutture, il numero di soggettività sia fisiche che societarie coinvolte, l'insieme ragguardevole di operazioni idonee a vanificare la ricostruzione dell'origine dei fondi sono tutti elementi che potrebbero in effetti indicare l'esistenza di un caso grave di un eventuale reato di riciclaggio. La questione non merita tuttavia ulteriore disamina viste le considerazioni che seguono al considerando IV. 10 infra. 9. L'aggravante della banda 9.1 Si rammenta che il Tribunale federale ha ritenuto non tutelabile la

conclusione del TPF, in base alla quale per quanto attiene ai sodalizi “A. – C.” e “A. – B.” l’atto d’accusa difetterebbe della necessaria precisione, in mancanza di un rinvio a complessi fattuali specifici e costituirebbe violazione del principio accusatorio. Per l’Alta Corte, benché al momento di esporre gli elementi della banda, l’atto d’accusa non precisi esplicitamente quali operazioni sarebbero state commesse dalle rispettive bande, dalla lettura complessiva dello stesso è possibile identificarle senza particolari difficoltà. La descrizione dei due sodalizi criminali contiene i criteri per individuare i singoli capi d’accusa che adempirebbero anche l’aggravante delle distinte bande,

- 152 - SK.2019.50 ovvero tutti i conti nella disponibilità immediata o mediata di A., presso due precise banche, rispettivamente i conti di cui B. era titolare e/o risultava essere beneficiario economico. Il Tribunale federale ha ritenuto non poter vagliare nel merito l’accusa relativa all’aggravante delle due citate bande e neppure l’obiezione di A., per cui tale accusa concernerebbe atti sostanzialmente identici a quelli per i quali è già stata negata l’aggravante della banda con sentenza 6B_535/2014, senza che il TPF si sia prima pronunciato al riguardo. Il Tribunale federale ha per contro ritenuto sufficiente la motivazione relativa alle due ulteriori bande “A. – J.” e “A. – F.”, con la quale il TPF ha escluso l’aggravante della banda (non intravedendo la volontà degli interessati di associarsi nell’ottica di commettere insieme diverse infrazioni indipendenti, che vada oltre la mera correttezza, e neppure quell’intensità, quel grado di organizzazione e di ripartizione dei ruoli richiesta dalla giurisprudenza), ritenendo contemporaneamente di carattere appellatorio le critiche ricorsuali del MPC in merito. 9.2 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro aggravato anche l’autore che agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (art. 305bis n. 2 lett. b CP). Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una banda risulta data, allorché due o più autori si uniscono con la volontà, espressa in modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più reati indipendenti anche se non ancora chiaramente determinati (DTF 135 IV 158 consid. 2). Già due persone possono essere sufficienti, a condizione che formino un’équipe (team) stabile, tenuto conto dell’intensità della collaborazione (anche di breve durata) e del grado di organizzazione e di divisione dei compiti (CASSANI, op. cit., n. 53 ad art. 305bis CP). L’appartenenza ad una banda ha quale presupposto che sia accertata la volontà dell’autore di compiere congiuntamente una pluralità di infrazioni, in concreto atti sistematici di riciclaggio (v. DTF 124 IV 286 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2b). La nozione di banda implica un minimo di organizzazione (come per esempio una suddivisione dei ruoli o dei compiti) e una collaborazione di un’intensità sufficiente per poter ravvisare una squadra relativamente stabile e unita, quand’anche effimera (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1145/2016 del 7 aprile 2017 consid. 1.3). La costituzione di una banda rafforza il singolo autore sotto il profilo fisico e psichico, rendendolo particolarmente pericoloso e facendo prevedere la commissione di ulteriori reati (DTF 135 IV 158 consid. 2). La pericolosità particolare degli atti commessi come banda risulta data dal fatto che, attraverso la costituzione del gruppo e della conoscenza degli altri membri, la rinuncia alla commissione del reato risulta assai più difficoltosa, mentre l’esercizio del delitto ne

- 153 - SK.2019.50 risulta facilitato (NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 70 ad art. 140 CP), provocando il rischio di una consuetudine delinquendi (v. DTF 72 IV 110 consid. 2). 9.3 A mente del MPC l’aggravante della banda risulterebbe data sia per quanto attiene al sodalizio A. – C., che per quanto attiene al sodalizio A. – B. Le bande costituite

da A. sarebbero state operative in diverse fasi dell'attività di riciclaggio; i componenti delle stesse variavano ed interagivano a seconda delle necessità di riciclaggio che A. decideva. La volontà di commettere congiuntamente in futuro un numero indeterminato di atti di riciclaggio sarebbe palese, così come la scrupolosa suddivisione dei ruoli e dei compiti. La difesa di A. ritiene invece che non siano dati i presupposti per l'aggravante della banda. Nell'ambito della collaborazione con C., quest'ultimo si sarebbe prodigato soprattutto per facilitare l'operazione Società 1 ed in generale non vi sarebbero state operazioni a contanti o effettuate tramite cassette di sicurezza. Il cosiddetto "sistema D." non sarebbe sufficiente, preso a sé stante, a concludere che vi fosse la volontà di commettere un numero indeterminato di atti di riciclaggio con un sodalizio duraturo. Tale volontà sarebbe carente anche per quanto attiene alla collaborazione con B., il quale avrebbe avuto unicamente ruolo di consulente. Come da rinvio del Tribunale federale, la Corte ha analizzato i sodalizi "A. - C.", nonché "A. - B.", nell'ottica dell'aggravante della banda, giungendo alla conclusione che la stessa risulta data unicamente nel caso di "A. - C.". 9.4 Sodalizio C. - A. La maggior parte delle operazioni messe in atto da A., hanno usufruito dell'operato di C., sia nell'ambito della sua attività presso la Banca 2 (Coira) dapprima, che nell'ambito della sua attività presso la Banca 4 (Vaduz) poi. Questi è stato coinvolto praticamente dall'inizio da A. ed ha fornito sostegno e collaborazione sino all'intervento delle autorità di perseguimento penale. Nel rivestire il suo ruolo, egli non si è limitato alla semplice ricezione ed evasione delle istruzioni da A., ma ha contribuito attivamente alla ricerca della risoluzione di problemi. Si pensi ad esempio al sistema "D.", da lui ideato (già menzionato al considerando IV. 2.6.1 supra) per poter effettuare i prelievi a contanti, per il quale egli si è fra l'altro pure reso colpevole di falsità in documenti. Grazie inoltre al suo intervento, determinate operazioni figuravano essere fittiziamente eseguite "a contanti" sui conti in Banca 2, mentre invece le stesse erano state eseguite solo contabilmente, con l'esito di interrompere il paper trail (si veda in proposito Rapporto PGF 23 giugno 2010, MPC p. 5.1.7214-7389, ad esempio pag. 60, MPC p. 5.1.7273). Non solo C. si è adoperato ad effettuare personalmente prelievi per conto di A., a

- 154 - SK.2019.50 trasportare denaro ed a depositare somme in cassetta di sicurezza. Egli ha pure inserito nell'istoriato clienti dei conti riconducibili a A. false informazioni, adducendo, ad esempio che B. fosse coniugato con la figlia del direttore generale di Società 2, che il suo patrimonio ammontasse a circa USD 30 milioni (così come attestato dagli estratti conto che egli stesso aveva potuto visionare) e che si trattava di un patrimonio proveniente principalmente da affari di "brokeraggio" per Società 2 (MPC p. 7.12.15). La ignara signora D., sarebbe stata definita nell'istoriato, quale "amica intima" di B. (MPC p. 7.3.52). Analoghe inventate informazioni sono state peraltro inserite da C. nell'istoriato clienti relativo a N., altro pseudonimo di A. (MPC p. 7.16.35). Il ruolo di C. è proseguito anche successivamente al suo trasferimento dalla Banca 2 alla Banca 4. Disponendo, dal maggio 2003, di procura amministrativa sui conti intestati alla Società 7 Inc., alla Società 5 SA e alla Società 4 AG, egli ha impartito ordini presso la Banca 2 relativi a conti riconducibili a A., movimentando dunque tali relazioni e facendosi consegnare denaro in contante. Per quanto attiene alla sua remunerazione, A. ha dichiarato di avergli consegnato circa CHF 800'000.-- (v. verbale d'interrogatorio di A. del 27 febbraio 2004 presso la Procura di Milano, MPC p. 13.10.585 e interrogatorio dibattimentale SK.2015.24, cl. p. 9.482.930.17). Dagli atti è parimenti emerso che, in più occasioni, C. ha prelevato ingenti somme di denaro per sé stesso ed all'insaputa di A. A fine 2003, nel momento in cui i problemi con Società 2 hanno cominciato ad essere noti pubblicamente, C. ha prestato essenziale contributo. Egli si

è in effetti attivato, ordinando il trasferimento dei fondi – riconducibili a A. – presenti a quel momento in Banca 2, Coira, su conti di pertinenza della Banca 4, Vaduz, presso la quale egli lavorava. Per ovviare al problema del passaggio fra Stati di tali fondi, egli ne ha ordinato il transito dapprima su un conto cosiddetto “nostro” della Banca 4, Vaduz, aperto presso la Banca 19 di Lugano (verbale di interrogatorio C. del 16 settembre 2005, ore 13:22, p. 190, MPC p. 13.1.188). C. è stato condannato con sentenza del 9 dicembre 2013 in procedura abbreviata dal Tribunale penale federale, per riciclaggio aggravato e falsità in documenti (MPC p. 22.3.102 e segg.). Per la Corte, l’insieme degli elementi sin qui menzionati, pone in rilievo la volontà di C. di associarsi a A. nell’ottica di realizzare, insieme, gli atti poi effettivamente compiuti. Egli ha effettuato tutto quanto fosse nelle sue possibilità per permettere a A. di far pervenire sui conti della Banca 2 e della Banca 4 le somme di denaro provenienti dalle polizze assicurative intermedie e per movimentare le stesse successivamente, in base alle necessità di A., fino al trasferimento finale sui conti della Banca 4, utilizzando persino il conto “nostro” di tale banca presso la Banca 19, per non lasciare tracce documentali del passaggio. C. è risultato essere un

- 155 - SK.2019.50 componente attivo, affidabile e persino insostituibile nel sodalizio con A. Le questioni bancarie, quale ramo non del tutto secondario dell’attività intrapresa, erano completamente affidate alla sua persona. Intravedendo la possibilità di lauti guadagni (promessi da A. ed in parte attinti per sé all’insaputa di quest’ultimo), egli non ha minimamente esitato a contravvenire alle norme legali in materia fiscale ed alle norme interne alla banca. L’intensità del suo agire e la lunga durata del suo apporto (terminato unicamente al sorgere di problemi legali) attestano di un’energia particolare e di una volontà assoluta di C. di partecipare ad un sodalizio stabile e duraturo con A. Ne discende che l’aggravante della banda risulta potenzialmente data per il sodalizio “A. – C.”, fermo restando che l’adempimento dell’art. 305bis n. 2 lett. b CP presuppone l’analisi degli altri elementi tipici della fattispecie. 9.5 Sodalizio B. – A. B., avvocato, professore universitario e contabile, è amico di lunga data di A. ed è stato testimone di nozze di F. Come attestato nel primo verbale di A. (v. interrogatorio 24 febbraio 2004, MPC p. 13.10.165 e seg.) e confermato nel verbale 8 maggio 2006 da B. (pag. 3 e segg. traduzione, MPC p. 13.15.110-121), egli ha assunto sostanzialmente la funzione di prestanome; tutte le operazioni effettuate a suo nome e tutte le disponibilità finanziarie che sono state in suo possesso, sono in realtà, come si è potuto appurare, riconducibili a A. Con l’ausilio di C., sono stati aperti dapprima presso la Banca 2 (Coira), il conto cifrato c6, del quale B. figurava essere titolare, nonché i conti intestati alla Società 4 AG, alla Fondazione 6 ed alla Società 5 SA (in precedenza Società 48 SA), dei quali figurava quale beneficiario economico. In seguito sono stati aperti presso la Banca 4 (Vaduz) i conti intestati alla Società 5 SA (società, quest’ultima, intestataria della polizza assicurativa, che ha generato l’accredito di USD 21'117'140.50 in favore della Società 6 AG presso Banca 15 (Vaduz), nell’ambito dell’operazione denominata Società 1), di cui era sempre beneficiario economico e alla Società 29 in qualità di trustee del Trust 1. Attraverso B., sono parimenti state costituite numerose società off-shore o trust, segnatamente la Società 4 AG (Niue), la Società 5 SA (BVI), la Fondazione 6 (Vaduz), il Trust 1 (Vaduz), la Fondazione 7 (Vaduz), la Società 49 SA (Belize), la Società 50 Ltd. (BVI) e la Società 51 Limited (BVI). Per quanto attiene alla remunerazione, B. ha dichiarato (verbale 8 maggio 2006 (pag. 3 e segg., MPC p. 13.15.110-121), di avere concordato con A. che gli sarebbe spettato il 20% del profitto delle operazioni. Tale versione risulta peraltro

- 156 - SK.2019.50 confermata da A., che ha aggiunto di avere versato a B. circa USD 2'000.-- /3'000.-- al mese (verbale 1° luglio 2004, pag. 9 e 17, MPC p. 13.10. 1232 e 1240). B. è stato condannato mediante decreto del 14 febbraio 2012 del MPC, cresciuto in giudicato, per titolo di riciclaggio di denaro aggravato e falsità in documenti (MPC p. 22.2-35). Il ruolo di B. è quello del mero “uomo di paglia” e l'intensità del suo coinvolgimento non può essere paragonata alla dedizione assunta da C. Certamente la sua formazione professionale gli permetteva di ben comprendere la portata del suo coinvolgimento, tanto è vero che egli stesso ha affermato nel suo verbale di interrogatorio, di avere assunto il proprio ruolo all'interno delle società, costituite per l'intermediazione di polizze assicurative, poiché A. non poteva figurare ufficialmente, avendo egli un rapporto di esclusività con Banca 1 (MPC p. 13.15.111 e seg.). Al di fuori però dei documenti – invero molteplici – firmati in bianco e di rare visite personali (in 4 o 5 occasioni) presso la Banca 2, Coira (MPC p. 13.15.112 e seg.), non si ravvisano in lui quegli elementi tipici della banda, segnatamente quanto a volontà ed energia. Emerge in effetti in generale dal suo verbale di interrogatorio, che egli aveva una conoscenza generica circa l'operato di A., ma non certo dettagliata. In più occasioni egli ha avuto anche modo di ribadire che, avendo poche conoscenze della lingua inglese, non conosceva le particolarità di tutti i documenti che andava a sottoscrivere. Tutta l'amministrazione, la gestione e la movimentazione dei conti, veniva effettuata sotto la regia di A. (verbale 8 maggio 2006, MPC p. 13.15.110 e segg.). Non figura dall'inchiesta, che B. abbia di sua spontanea volontà intrapreso una qualsiasi attività che potesse servire all'accompagnamento dell'operato di A., senza esserne richiesto. Sulla base di quanto da B. effettivamente intrapreso, traspare una volontà di “arrotondare” gli introiti personali, mettendosi a disposizione per la sottoscrizione di documenti. Il suo comportamento non si spinge, a mente di questa Corte, oltre la soglia che permetterebbe di ipotizzare l'esistenza di una banda. 10. L'elemento soggettivo del reato di riciclaggio 10.1 L'elemento soggettivo del reato di riciclaggio è espresso nell'art. 305bis CP dai termini “sapendo o dovendo presumere” che i valori patrimoniali siano di provenienza illecita e perciò tecnicamente riciclabili. Il termine “sapendo” fa riferimento al dolo diretto ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 CP: l'autore è cosciente (della provenienza illecita dei valori patrimoniali e del risultato

- 157 - SK.2019.50 del suo agire o del suo astenersi in caso di posizione di garante) ed ha volontariamente agito o si è volontariamente astenuto dall'agire dovendolo fare, con questa consapevolezza. L'elemento soggettivo del dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato: l'autore di riciclaggio deve in particolare sapere della provenienza illecita dei valori patrimoniali e realizzare che il suo comportamento è atto a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei medesimi.

I termini “dovendo presumere” fanno riferimento al dolo eventuale, così formulato dall'art. 12 cpv. 2 in fine CP: basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio. Questa particolare forma dell'elemento soggettivo è realizzata se l'autore intravede l'eventualità di un possibile carattere (o risultato) illecito del suo agire, e pur non volendolo, agisce comunque, accettando il rischio che quanto intravisto si realizzi. Al momento di agire, accetta il rischio di realizzare gli elementi costitutivi di un'infrazione. Per realizzare il dolo eventuale, è sufficiente la conoscenza di circostanze tali da far insorgere il dubbio che con il proprio agire l'autore possa realizzare un'infrazione: ciò malgrado, pur non volendo, egli accetta l'eventualità che questo si realizzi (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2). Oltre che dalle eventuali

ammissioni dell'autore, di aver dubitato in un certo modo, la realizzazione del dolo eventuale può essere dedotta da criteri esteriori che consentono di ritenere che l'autore abbia accettato l'eventuale illecito: tra questi troviamo la probabilità (conosciuta dall'autore) della realizzazione del rischio e l'importanza della violazione dell'obbligo di prudenza (sentenza del Tribunale federale 6B_649/2015 del 4 maggio 2016 consid. 2.1). In materia di riciclaggio, realizza a titolo di esempio il dolo eventuale, il fiduciario che riceve da un cliente una somma ingente da investire, sapendo delle condizioni modeste dello stesso e potendo dedurre dalla dichiarazione fiscale che tale somma non rappresenti né dei risparmi, né provenga da altra fonte lecita (ad esempio successione): in questo caso egli deve perlomeno ipotizzare una provenienza illecita dei fondi, pur non conoscendo lo specifico atto criminoso a monte (DTF 119 IV 247). Sempre in ambito di riciclaggio di denaro, è punibile per dolo eventuale l'intermediario finanziario che, nutrendo dei dubbi sulla provenienza dei valori patrimoniali, omette di agire dovendolo fare, accettando perciò il rischio di eventualmente partecipare in tal modo ad un atto di riciclaggio (MINI, op. cit., n. 45-50 ad art. 305bis CP). 10.2 Orbene, nel caso di specie, occorre stabilire, se A. abbia agito con consapevolezza o quanto meno dolo eventuale in relazione agli atti vanificatori della traccia

- 158 - SK.2019.50 da lui effettuati e se A. sapesse che i valori patrimoniali pervenutigli avessero un'origine illecita o se, quanto meno, egli ne dovesse presumere una tale origine. Per l'accusa, A. ha agito perlomeno con dolo eventuale sia per tutti gli atti di riciclaggio che gli vengono contestati, sia per quanto attiene all'origine criminale dei valori patrimoniali e ciò tenendo in particolare conto della sua pluriennale esperienza di alto dirigente nel settore bancario. Il MPC ricorda che il Tribunale federale ha stabilito che la conoscenza da parte di A. circa lo stato di dissesto di Società 2 non è un elemento costitutivo dell'amministrazione infedele e che parrebbe singolare che i correi di A., condannati, sapessero o dovessero presumere l'origine criminale e non invece lo stesso A. L'accusa ricorda che le affermazioni di K. portano a ritenere che l'accusato doveva quanto meno avere compreso quale fosse la situazione di Società 2. Anche in virtù del fatto che egli era interlocutore esclusivo di Società 2 dapprima ed intraneus poi, egli non poteva non sapere della provenienza illecita dei fondi (cl. SK p. 7.483.721.122 e segg.). Il MPC ha altresì sottolineato, citando la giurisprudenza della Cassazione penale (Cass.pen. Sez. V, 05/02/2020, n. 11936) che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza del soggetto poi dichiarato fallito, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Il dolo dell'intraneus nel reato proprio dell'amministrazione consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (cl. SK p. 7.483.721.221 e seg.). Di medesimo avviso è la parte civile, per la quale A. era pienamente consapevole dell'origine criminale dei fondi (cl. SK p. 7.483.721.310 e seg.). La difesa ha per contro sostenuto che non vi siano agli atti prove che l'accusato sapesse dello stato di dissesto della società e che le operazioni di finanziamento fossero per conseguenza intrinsecamente pericolose. Egli non poteva sapere che gli intranei violavano i doveri attinenti alle loro funzioni (cl. SK p. 7.483.721.886 e segg.; p. 7.483.721.936 e segg.). La Corte, con riferimento al più volte richiamato principio della doppia punibilità astratta,

osserva che, se per il giudice svizzero del riciclaggio, in caso di reato a monte commesso all'estero, non è necessario conoscere in dettaglio le circostanze di commissione di tale reato, egli deve in ogni caso pervenire, sulla base degli elementi emergenti dagli atti a sua disposizione, alla conclusione, non solo

- 159 - SK.2019.50 che un crimine sia stato commesso, ma che, sotto il profilo soggettivo, l'autore ne fosse a conoscenza o quanto meno ne sospettasse l'esistenza. Nel caso di specie, la questione risulta forzatamente legata all'aspetto relativo alla conoscenza, da parte del qui accusato, delle distrazioni che venivano perpe- trate in Società 2 e dunque della reale situazione finanziaria di Società 2. Il Collegio giudicante non ha ommesso di tenere in considerazione quanto eviden- ziato dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio, ovvero che la consapevo- lezza sullo stato di decozione (che equivale allo stato di bisogno previsto dall'ar- ticolo dell'usura) non è elemento costitutivo del reato di amministrazione infedele. Tuttavia, nel caso di specie, il complice del reato di amministrazione infedele (ov- vero A.) deve sapere o quanto meno poter presumere che gli autori principali (individuati nei vertici del Gruppo Società 2) stiano utilizzando i fondi della società in modo contrario agli interessi della società stessa e dei suoi azionisti. Ciò che equivale a sapere che lo stato delle finanze è tale per cui il continuo ricorso a nuovi finanziamenti costituisce distrazione. Contrariamente dunque all'avviso dell'accusa, occorre capire quale fosse la conoscenza dell'accusato circa la si- tuazione in Società 2.

- 160 - SK.2019.50 La Corte ha quindi proceduto all'esame di tutte le risultanze dell'inchiesta e di- battimentali, utili per comprendere il grado di conoscenza dell'accusato. 10.2.1 I verbali di interrogatorio di A. Per quanto concerne anzitutto A., va detto che egli ha negato di essere stato a conoscenza dell'origine illecita della somma pari a USD 52,4 milioni, pervenutagli a seguito della conclusione delle assicurazioni sul rischio paese ed a seguito dell'operazione Società 1. In punto a tale questione, la sua versione è rimasta la medesima in tutti i suoi verbali d'inchiesta e nei verbali dibattimentali. In partico- lare A. ha riferito in tutte le occasioni in cui ne è stato richiesto, di avere saputo unicamente a metà novembre 2003, unitamente alla comunità finanziaria inter- nazionale, che Società 2 avesse dei problemi di natura finanziaria (vedasi ad esempio verbale Procura presso il Tribunale di Milano 9 marzo 2004, MPC p. 13.10.202; verbale Procura presso il Tribunale di Parma 8 agosto 2005, MPC p. 13.10.259; verbale Polizia Federale 9 luglio 2008, MPC p. 13.10.870; verbale MPC 9 settembre 2008, MPC p. 13.10.1059). Particolarmente dettagliato risulta essere il verbale della Procura presso il Tribunale di Milano del 17 marzo 2004 (MPC p. 13.10.218 e seg.), nel quale A. ha asserito di avere maturato tale con- sapevolezza gradualmente a partire da inizio novembre 2003, allorquando DD., gli confidò la sua intenzione di cambiare lavoro, aggiungendo che i conti dell'azienda non gli quadravano. Inizialmente aveva ritenuto che DD. volesse parteciparlo di alcune tensioni finanziarie latenti, che A. attribuiva alla continua rivalutazione dell'Euro nei confronti di altre valute. Solo successivamente, quando emerse pubblicamente la vicenda OOO., pensò che forse DD. inten- desse riferirsi a qualcosa di più grave. A. ha affermato di avere compreso che in Società 2 vi fosse una grave crisi finanziaria (anche se in misura notevolmente inferiore a quella poi accertata), solo dopo la sua partecipazione alla conference call del 14 novembre 2003. La consapevolezza che i dati economici e finanziari esposti e comunicati da Società 2 non corrispondevano alla realtà, egli l'avrebbe avuta però solo dopo l'intervento delle autorità inquirenti a fine dicembre 2003. In tale verbale A. ha inoltre riferito di avere comunicato i propri dubbi ai colleghi di Banca 1 e di averne parlato in particolare con CC.,

nella prima metà di novem- bre, invitandolo a prendere le dovute precauzioni. La sua preoccupazione si estendeva anche all'investimento effettuato in proprio, tramite Società 6, di USD 20 milioni in notes Società 22, riconducibili al Gruppo Società 2. CC. gli riferì dopo qualche giorno, che la banca aveva organizzato un incontro con i vertici della società a U., a seguito del quale l'istituto si era sentito rassicurato. Sulle precise accuse rivoltegli da K., segnatamente di avere, durante un incontro avvenuto nel 1998 (incontro relativo all'operazione Società 23/Società 22 e suc- ceduto ad un incontro avvenuto a San Francisco), sostenuto che i bilanci del

- 161 - SK.2019.50 comparto sudamericano non andavano bene, che andavano dunque "ripuliti" e di avere formulato la richiesta di ottenere una extra fee da versarsi in favore di Banca 1 per il silenzio di quest'ultima (sulle affermazioni di K. si riferirà meglio al considerando IV. 10.2.5 infra), A. ha affermato trattarsi di falsità e di non avere assolutamente mai ricattato K., cosa peraltro inimmaginabile, date le banche a disposizione di Società 2 (verbale dibattimentale del 19 ottobre 2021, cl. SK p. 7.483.731.47 e segg.). Egli ha inoltre sostenuto di essere certo che l'incontro a San Francisco avrebbe avuto luogo nell'ottobre 1996 e di ricordarlo in modo particolare poiché era stata occasione per lui di incontrare il chairman della banca (cl. SK p. 7.483.731.52). Neppure il fatto che le operazioni fossero spesso volte a sostituire l'indebitamento precedente, avrebbero destato in A. dubbi, come lo pretenderebbe K., essendo per lui normale che le aziende rinnovassero i loro finanziamenti. Società 2 inoltre deteneva (millantati) USD 4 miliardi di liquidità; la formula spesso applicata di avere "cassa" nei paradisi fiscali e debito nei Paesi in cui si pagano le tasse, sarebbe stata estremamente vantaggiosa a livello fiscale (cl. SK p. 7.483.731.52 e seg.). 10.2.2 I verbali di interrogatorio di C. Le audizioni di C. confermano le dichiarazioni dell'imputato. Da un lato perché anch'egli riferisce di "prime voci" su problemi finanziari di Società 2 cominciate ad ottobre/novembre 2003, dall'altro poiché egli attesta che in quel periodo A. gli avrebbe comunicato la sua intenzione di vendere i titoli acquistati con il denaro investito nella polizza assicurativa prima della scadenza, in quanto il valore sarebbe sceso. In precedenza inoltre, segnatamente nel mese di settembre 2003, A. gli avrebbe riferito di suoi dubbi sul fatto che qualcosa di grosso stesse accadendo in Società 2, poiché non riusciva ad incontrare nessuno fra i dirigenti, accampando gli stessi scuse per posticipare gli incontri previsti (verbale MPC 11 febbraio 2005, MPC p. 13.1.51; verbale PGF 20 agosto 2004, MPC p. 13.2.42).

- 162 - SK.2019.50 10.2.3 I verbali di interrogatorio di altri soggetti attivi in Banca 1 Sulla questione dei problemi finanziari del colosso Società 2, si sono espressi anche altri indagati. GG., assunto nel 1997 da Banca 1, è stato attivo presso il settore Corporate Investment Banking alle dipendenze di A. e di AA. La sua attività consisteva nell'analizzare i bilanci dei clienti per una valutazione del rischio di credito. Egli ha collaborato con AA. alla redazione dei credit approval memorandum (CAM), per il cliente Società 2, sino alla metà del 2002 (verbale Procura presso Tribunale ordinario Milano, 12 gennaio 2004, MPC p. 13.7.102). GG. ha inoltre partecipato alla redazione di information memorandum e/o offering memorandum relativi agli USPP (emissione di private placements sul mercato statunitense), unitamente a A. ed ai colleghi del gruppo PP (private placements) prima di New York e poi di Chicago, traendo i dati dai documenti precedenti ed aggiornandoli sulla base dei bilanci, nonché sulla base di informazioni reperite sulla stampa specialistica o sui comunicati ufficiali del cliente (MPC p. 13.7.103). In merito alla (apparente) forte liquidità del gruppo risultante dai bilanci, GG. ha affermato di avere richiesto specificazioni in

merito, ricevendo per risposta da Società 2, che la liquidità era finalizzata a non meglio precisate acquisizioni. Nella presentazione relativa alla semestrale del 2003, DD. avrebbe inoltre affermato pubblicamente che la liquidità di 4 miliardi di Euro, sarebbe stata ridotta per circa 900 milioni per ripagare le obbligazioni, mentre ulteriori 2 miliardi di bonds in scadenza sarebbero stati rifinanziati con strumenti analoghi, poiché conveniente ed utile per il gruppo mantenere liquidità per circa 3 miliardi di Euro. A suo dire, alla domanda a sapere dove fossero i depositi di cassa, K. dapprima e DD. poi, avrebbe risposto che “la cassa era investita in titoli ad alta liquidità con rating superiori ad A, in paesi a basso rischio e fiscalmente efficienti. Tale aspetto non avrebbe inoltre influito negativamente sui costi, anzi sarebbe stato economicamente vantaggioso” (MPC p. 13.7.105). Posto di fronte all’evidenza dei numeri relativi all’esposizione complessiva del gruppo Società 2 verso Banca 1 (inizio 2002 esposizione al netto delle garanzie ricevute e dei cash collateral, USD 250 milioni circa, esposizione lorda USD 550 milioni circa) e richiesto, nel caso dell’operazione delle Società 23/Società 22 – Società 1, se non fosse ragionevole chiedere un rientro, piuttosto che un rifinanziamento, GG. ha dichiarato che CC. ed i suoi superiori ritenevano l’esposizione adeguata, aggiungendo inoltre che la questione era stata sottoposta al vaglio dei vari comitati di rischio e del Senior Management europeo; segnatamente al capo di A. (HH.), al capo di CC. (II.), a JJ., KK., LL. e ad altri (MPC p. 13.7.106 e seg.). Al momento dell’insediamento di DD. infine, nel ruolo di direttore finanziario al posto di K., questi gli avrebbe riferito che per il rientro dell’esposizione di Società

- 163 - SK.2019.50 2, non ci sarebbero stati problemi e che era sua intenzione far rientrare subito il gruppo per una cifra di almeno USD 20 milioni (MPC p. 13.7.107).

CC., dirigente di Banca 1, attivo dal 1993 presso la filiale italiana con il compito di seguire il portafoglio del credito, ha curato sin dall’inizio le relazioni con il gruppo Società 2. Dal 1993 è stato responsabile dei crediti erogati a tale cliente. Mentre A., suo parigrado e responsabile del Corporate finance, si occupava dei rapporti con i clienti, nel senso che li procurava e definiva le operazioni, egli analizzava la loro consistenza patrimoniale ed attendibilità, redigendo poi delle note informative per la struttura di Londra (verbale Procura presso Tribunale ordinario Milano 9 gennaio 2004, MPC p. 13.13.1 e seg.). CC. aveva dunque tra le sue funzioni, quella di verificare il rischio del credito sotto il profilo della solvibilità del soggetto che chiedeva il finanziamento tramite cash collateral e per conseguenza anche quello di verificare la solvibilità del cliente Società 2. Egli valutava in particolare i bilanci, le relazioni trimestrali e semestrali, i resoconti ed i dati delle agenzie di rating, così come i brokers report. I dati, a suo dire, non lo avrebbero mai allarmato (MPC p. 13.13.3). Agli inizi del 2002, una revisione generale operata da Banca 1 USA, riguardante le più grandi esposizioni a livello mondiale e formalizzata in un report da lui ricevuto via email, aveva messo in evidenza che Società 2 risultava al primo posto in Italia ed al quinto in Europa, tra i gruppi più esposti verso la banca (verbale Procura presso Tribunale di Milano 10 gennaio 2004, MPC p. 13.13.10). Tale report però, non riguardava la situazione finanziaria di Società 2, bensì unicamente la sua esposizione verso Banca 1, di cui se ne chiedeva la riduzione (MPC p. 13.13.11). I dati di bilancio avrebbero dato a CC. la sicurezza che Società 2 poteva essere finanziata. Persino Società 41 le aveva assegnato, nei primi mesi del 2003, un “outlook positivo” (verbale Procura presso Tribunale di Milano 17 marzo 2004, MPC p. 13.13.31). Solo una volta scoppiato il “caso OOO.” CC. avrebbe esternato qualche dubbio a A. sulla pronta disponibilità di liquidità dichiarata da Società 2, temendo essere la stessa, investita in fondi simili a OOO. Dopo avere cercato più volte

invano di contattare DD., egli avrebbe rappresentato i suoi dubbi a II. (suo superiore), il quale avrebbe a sua volta suggerito di attendere la presentazione dei risultati del terzo trimestre. CC. ha aggiunto che la pubblicazione dei dati della semestrale li aveva messi in allarme, al punto che unitamente a II., avevano preparato una relazione, poi inviata alla casa madre statunitense. Egli ha ricordato inoltre che Banca 1 desiderava ridurre il Total Risk Exposure (TRE) nei confronti di Società 2 già a partire dal 2002. Si trattava tuttavia di una decisione indipendente dalla situazione economico-finanziaria del cliente, che continuava ad essere considerato un cliente primario. Semplicemente la banca non voleva concentrarsi troppo su un solo cliente, indipendentemente da chi fosse. Solo dopo la conference call di Società 2 del 14 novembre 2003, nella quale

- 164 - SK.2019.50 venivano annunciate le dimissioni di DD. e la nomina di MM., anche a causa delle insufficienti spiegazioni fornite, egli avrebbe comunicato a II. di aver perso completamente la fiducia nella direzione finanziaria del gruppo e consigliava di non procedere con il finanziamento di USD 25 milioni, chiedendo la riduzione del Risk Rating interno della banca. La reazione di II., rispettivamente dei superiori NN. e HH., ancora a quel momento, sarebbe stata quella di attendere gli eventi e limitata al blocco di nuovi finanziamenti (MPC p. 13.13.32). EE., alle dipendenze di Banca 1 dal 1989, ha svolto nel periodo 1995-1998 la sua attività nel team di OO., occupandosi segnatamente dei Private Placements o Public Bonds per la clientela europea. In sunto egli allestiva le presentazioni per i clienti, preparando il materiale (updates sulle condizioni di mercato, descrizione delle possibilità che il mercato poteva dare ai clienti) e coordinando il flusso di informazioni per i relationship managers ed i loro clienti. La sua attività comprendeva anche la collaborazione con gli avvocati per la documentazione legale (verbale MPC 5 giugno 2008, MPC p. 13.19.37 e seg.). Lui stesso aveva avuto modo di partecipare a quattro o cinque riunioni con il cliente Società 2 a Parma (MPC p. 13.19.43). Parlando del tracollo di Società 2 avvenuto nel dicembre 2003, egli ha riferito di “avere osservato con grosso stupore gli avvenimenti del tutto inaspettati” (MPC p. 13.19.59). 10.2.4 I verbali di interrogatorio di M. I verbali resi da M. e presenti agli atti del presente procedimento risultano essere stati effettuati in assenza del patrocinatore di A., che non ha dunque avuto la possibilità di porre domande all'accusato M. I verbali sono stati resi nell'ambito del cosiddetto “filone principale”, ovvero nell'ambito del procedimento penale principale avviato a Parma, per titolo di bancarotta fraudolenta ed altri reati. Richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale evidenziata nel considerando “Premesse generali” (v. supra consid. III. 4) e relativa ai verbali esperiti antecedentemente all'entrata in vigore del CPP, non v'è dubbio che i passaggi riassunti immediatamente qui di seguito possano essere utilizzati, risultando gli stessi favorevoli all'accusato, poiché ne confermano, indirettamente, la propria versione, sebbene gli stessi non riferiscano della conoscenza di A. sullo stato finanziario del gruppo, quanto piuttosto della conoscenza in generale delle banche italiane. Indicativo risulta essere in particolare il verbale in cui M. descrive gli ultimi giorni che precedono il default. Sostanzialmente quest'ultimo ha affermato che verso fine novembre 2003, resisi conto di non avere il denaro necessario al pagamento di bond in scadenza a dicembre, si era presa la decisione di rappresentare la situazione finanziaria del Gruppo a Banca 32, istituto prescelto con l'intenzione

- 165 - SK.2019.50 di affidargli l'incarico di advisor, al fine di affrontare la crisi Società 2. Durante l'incontro con Banca 32 i vertici dell'azienda avevano proceduto ad informare che la liquidità non c'era e che i bilanci erano falsificati. La reazione dell'istituto bancario fu,

secondo le parole di M., di grande sorpresa. Venne poi suggerito un incontro immediato con le principali banche italiane creditrici del Gruppo, ciò che avvenne alcuni giorni dopo. M., in un passaggio di verbale particolarmente indicativo, ha affermato: “Devo precisare che in una prima fase la riunione venne tenuta dai rappresentanti delle Banche con Banca 32 ed immagino PP. e QQ. abbiano rappresentato la situazione. Dopo circa 45 minuti ci hanno fatto entrare. Mi venne detto che volevano parlare solo con me e senza che vi fossero altri interlocutori anche delle banche (...) Io ho immediatamente rappresentato la situazione dicendo che non solo non c’era alcuna liquidità ma anche che mancavano delle attività indicate in bilancio aggiungendo che il disavanzo non era inferiore ai 7 Mld di Euro essendo questa la cifra che mi era stata indicata. La reazione di RR. ed SS. fu di incredulità, nel senso della parola, anzi dissero che io stavo facendo del terrorismo finanziario per coprire dei dissidi che avevo con mio figlio. Io continuai a ribadire la situazione di dissesto del gruppo ed allora loro proposero, dopo una lunga discussione, se fossi disposto a passare le consegne ad un uomo da loro indicato” (verbale Procura presso Tribunale di Milano del 23 gennaio 2004, MPC p. 12.64.315). Altri passaggi di verbali di M. risultano invece essere a carico di A. Come visto nel considerando “Premesse generali” (v. supra consid. III. 4), il diritto di interrogare o far interrogare è assoluto allorquando la testimonianza riveste importanza decisiva, segnatamente qualora la deposizione si configura alla stregua di un mezzo di prova essenziale. Una testimonianza che costituisce, come nel caso di specie, una maglia di una catena di indizi è utilizzabile unicamente nel caso in cui sia stato rispettato il diritto dell’imputato al contraddittorio, ciò che, nel caso concreto, non risulta avvenuto. Ne consegue che i passaggi che risultano a carico dell’accusato e costituiscono un mezzo di prova essenziale non possono essere utilizzati dalla Corte. Abbondanzialmente, si osserva comunque che, anche volendo ritenere utilizzabili i predetti passaggi, la conclusione cui è giunto lo scrivente Collegio non varierebbe e ciò in considerazione delle ulteriori risultanze elencate di seguito.

- 166 - SK.2019.50 10.2.5 I verbali di interrogatorio di K. K. è stato interrogato più volte. Nei verbali resi dinanzi al Giudice delle indagini preliminari presso Tribunale di Parma l’11 novembre, il 22 novembre e il 5 dicembre 2011 erano presenti vari difensori, tra i quali il difensore di A. Quest’ultimo ha potuto porre domande all’interrogato – diritto di cui concretamente si è avvalso – di modo che il diritto al contraddittorio risulta essere stato rispettato. Responsabile amministrativo delle società controllate di Società 2 dal 1972, direttore amministrativo dal 1987, direttore finanziario dal 2001 e ragioniere di formazione, egli è stato riconosciuto da tutti quale braccio destro di M. e numero due del Gruppo. Le sue ampie dichiarazioni rilasciate nel corso dei verbali di interrogatorio, hanno permesso agli inquirenti ed ai periti di accertare quanto effettivamente avvenuto nel corso degli anni, all’interno del Gruppo Società 2. Per molti versi dunque, egli è stato considerato alla stregua di un teste chiave. Tuttavia, riguardo all’aspetto della conoscenza da parte delle banche della reale situazione deficitaria del Gruppo, la versione di K. non è stata la stessa dall’inizio e non sempre è risultata chiara. Nei suoi primi verbali K. ha affermato che, finché era rimasto in carica quale direttore finanziario, nessuna delle banche aveva richiesto rientri di linee di affidamento in coincidenza con emissioni di bond (verbale Procura di Parma 6 gennaio 2004, MPC p. 12.67.37). Solo negli ultimi tempi, le banche si sarebbero rese conto dell’artificio posto in essere, a seguito delle difficoltà finanziarie riscontrate da Società 2. Secondo lui, essendosi la Banca 21, nel corso del 2001, dovuta adoperare per permettere al Gruppo di emettere nuovi bond in sostituzione di quelli in scadenza, la banca doveva essere venuta a conoscenza della reale situazione del Gruppo

Banca 24 invece avrebbe chiesto il rientro su tutte le linee di credito, solo nel mese di novembre 2003, dopo essere stata informata da DD., suo ex dipendente, della criticità della situazione (verbale Procura di Parma 7 gennaio 2004, MPC p. 12.67.52). K. ha poi anche sostenuto, in buona sostanza, che le banche non potevano non rendersi conto della situazione. In particolare, per quanto attiene a Banca 1, pre-disponendo essa i prospetti informativi per gli investitori istituzionali e potendo consultare i bilanci del Gruppo, quest'ultima era perfettamente in grado di rilevare la situazione (verbale Procura di Parma 7 gennaio 2004, MPC p. 12.67.53). Argomenti simili sono stati menzionati da K. per quanto riguarda Banca 24 (verbale Procura di Parma 13 gennaio 2004, MPC p. 12.67.62). Nel medesimo verbale però, egli ha contemporaneamente riportato di una certa preoccupazione da parte della Banca 22, situandola ai primi giorni di marzo 2003. La banca gli avrebbe inviato un fax in cui si riferiva di "voci" circolanti tra i funzionari di TT.,

- 167 - SK.2019.50 secondo cui vi erano problemi nella contabilità Società 2. A seguito di tale fax, l'avvocato AAA. (consulente legale di Società 2) avrebbe, tra l'altro, predisposto, in risposta, una sorta di denuncia nei confronti di Banca 22 per i "danni da loro patiti" (MPC p. 12.67.65). Nei verbali successivi, K. ha ripetutamente insistito sul fatto che tutte le banche italiane ed estere avevano adeguati strumenti per rilevare la difficile situazione finanziaria di Società 2 a far tempo dal 1994/1995. Sarebbe stato, a suo parere, sufficiente confrontare il passivo, risultante dall'esposizione verso le banche, con il passivo dichiarato in bilancio, per comprendere che i conti non tornavano (verbale Procura di Parma 20 gennaio 2004, MPC p. 12.67.76 e seg.). Di contro K. però, non avrebbe mai affrontato l'argomento direttamente ed esplicitamente con qualcuno. Nel passaggio del suo verbale più volte menzionato nel procedimento qui in esame, egli ha dichiarato: "ADR Io non ho mai discusso apertamente, né per mia iniziativa, né perché sollecitato dal mio interlocutore, sulla situazione finanziaria di Società 2 che ho sopra descritto. Mi spiego meglio e voglio fare un esempio. Lei mi domanda di Banca 1 e di A. Io con A., o meglio tramite A. con Banca 1, ho fatto numerose operazioni. Egli non mi ha mai chiesto apertamente se Società 2 fosse in grave crisi, né io gli ho esposto l'esistenza di problemi in tal senso. Era però sul tavolo di ogni nostra trattativa quel quadro che ho voluto pre-mettere a questo interrogatorio e cioè lo scostamento tra il debito reale ed il debito di bilancio. Di operazioni ne abbiamo fatte tante perché vi era la disponibilità di Banca 1 a farne. C'erano in ballo forti commissioni, raggiungimento di budget di anno in anno crescenti per i manager della banca, prospettive di carriera" (MPC p. 12.67.77). Nello stesso verbale, K. ha asserito che circa una decina di banche, tra cui Banca 1 (nella persona di A.), pur non sapendo dell'esistenza di una struttura all'interno del Gruppo, destinata all'occultamento dello stato di dissesto permanente, conoscevano il sussistere di tale stato, poiché avevano avuto modo di verificare negli anni la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo (MPC p. 12.67.77). Insistendo sull'aspetto deduttivo ed analitico della documentazione messa a disposizione, egli ha riferito che in una banca dotata come Banca 1, un analista intelligente avrebbe rilevato certe incongruenze nei bilanci delle società brasiliane (verbale Procura di Parma 8 aprile 2004, MPC p. 12.67.120). Queste quanto meno le deduzioni di K.

- 168 - SK.2019.50 K. ha affermato, d'altro canto ancora, che richieste di rientri di alcuni fidi concessi sarebbero pervenute solo in sostanza negli ultimi tempi, segnatamente a fine 2002 per quanto attiene Banca 7, nel maggio 2001 o 2002 per quanto attiene a Banca 23 e verso fine 2002 per quanto concerne Banca 25 (verbale Procura presso Tribunale di Parma 12 febbraio 2004, MPC p. 12.67.250 e seg.). Per quanto attiene più specificatamente a A., a

precisa domanda, K. ha avuto modo di asserire: “ADR: a specificazione di quanto dichiarato il 20.1.2004 davanti al P.M di Milano, voglio precisare che quando ho affermato che “sul tavolo di ogni nostra trattativa vi era lo scostamento tra il debito reale ed il debito di bilancio” non intendevo dire che la questione sia stata affrontata con A., ma che doveva essere chiaro a tutti che i dati del bilancio con specifico riferimento all’ammontare del debito erano falsi” (verbale Procura presso Tribunale di Parma 14 dicembre 2004, MPC p. 12.67.599). Interrogato in qualità di testimone nell’ambito di un procedimento penale a carico di BBB. ed altri, per titolo di concorso in bancarotta e usura in danno del gruppo Società 2, K. (parlando dell’operazione Società 23 / Società 22) ha indicato che la situazione del comparto brasiliano era grave e che vi erano perdite abbastanza pesanti, occultate da alterazioni di bilancio. In tale contesto A. avrebbe comunicato a lui, M. e forse anche a CCC., che con quei bilanci gli investitori non avrebbero accettato di procedere ad alcuna operazione. A. (a dire di K.) sarebbe stato consapevole dei profili di falsità dei bilanci delle società sudamericane e proprio per tale ragione aveva riferito che con quei dati non si sarebbe potuto procedere ad alcuna operazione. A. avrebbe consigliato di separare la parte operativa buona da quella priva di valore (verbale Procura presso Tribunale di Parma 15 aprile 2009, MPC p. 12.67.1013). Sempre contestualmente a tale incontro, avvenuto per K. nel 1998, in cui A. avrebbe invitato K. ad effettuare una “pulizia di bilancio”, A. (sempre a dire di K.) avrebbe pure affermato che per chiudere un occhio sul passato, sarebbe stato necessario pagare una fee extra. Quest’ultima non poteva essere pagata direttamente a Banca 1, ma ad un terzo soggetto, individuato poi nella Banca 2. Questa comunicazione di A. sarebbe avvenuta alla presenza di M., K. e forse di CCC. Essi avrebbero accettato poiché l’operazione Brasile 1999 era essenziale per la sopravvivenza del Gruppo (MPC p. 12.67.1017 e seg., si veda anche verbale Procura presso Tribunale di Parma 22 aprile 2009, MPC p. 12.67.1034 e verbale Procura presso Tribunale di Parma 13 maggio 2009, MPC p. 12.67.1111). K. (nella versione di cui sopra, diversamente da altre) dichiarava che Banca 1, già a far tempo dal 1997, era a conoscenza della tensione finanziaria del Gruppo ed in particolare della carenza di liquidità (MPC p. 12.67.1018).

- 169 - SK.2019.50 K. ha altresì menzionato più volte un incontro, avvenuto a San Francisco nel 1997 (vedasi ad esempio: verbale 11 novembre 2011, MPC p. 12.67.1942; verbale 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2018; verbale 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2018, 2022, 2051), nel quale sia lui che M., avrebbero informato vari funzionari di Banca 1 presenti, circa il fatto di necessitare di un’operazione di aumento di capitale e non di debito, perché dovevano osservare dei covenants finanziari. Una volta ricevuti i bilanci del comparto brasiliano, che comprendevano tre anni di bilanci passati e un budget per gli anni futuri di ulteriori tre anni, A. sarebbe tornato in Società 2, dicendo a lui, M. e CCC. che con tali bilanci non si poteva fare un’operazione di aumento di capitale, difettando le condizioni oggettive, sia di trasparenza dei bilanci, sia di redditività, suggerendo contemporaneamente di scorporare le attività buone del Brasile, portandole in una società “pulita” (verbale di Udienza Tribunale di Parma, Sezione Collegiale, 9 novembre 2009, MPC p. 12.67.1376). Egli ha ribadito che in tale occasione A. avrebbe suggerito che occorreva remunerare Banca 1 con una extra fee, per salvaguardare una certa discrezione sulla situazione del Brasile e del Gruppo (MPC p. 12.67.1381). Relativamente al “silenzio” di Banca 1, la versione è ribadita da K. pure in verbale Udienza Tribunale di Parma, Sezione Collegiale, 12 novembre 2009 (MPC p. 12.67.1555, 1561, 1564 e 1566).

Interrogato, infine, in qualità di testimone nell'ambito di un procedimento connesso ed aperto nei confronti, tra gli altri, di A., CC., GG., C., J. (verbale di udienza preliminare 11 novembre 2011 Tribunale di Parma, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, MPC p. 12.67.1857 e segg.), a precisa domanda a sapere se Banca 1, nelle persone dei funzionari, fosse a conoscenza della reale situazione economico-finanziaria del comparto sudamericano e dell'intero Gruppo Società 2 (MPC p. 12.67.1891), K. affermava in sostanza, che Banca 1 sarebbe venuta a conoscenza della situazione "gradatamente", poiché i bilanci visionati concernevano unicamente il paese dell'operazione da effettuarsi e non tutti i bilanci del comparto sudamericano. Nel 1998 Banca 1 sarebbe stata a conoscenza delle situazioni del Gruppo complessivamente (MPC p. 12.67.1891 e segg.). Alla banca sarebbero stati dati dei bilanci che contenevano delle falsificazioni, che però erano visibili, a suo dire, per chi "sa leggere un bilancio" (MPC p. 12.67.1895; dichiarazioni confermate pure nel verbale 11 novembre 2011, MPC p. 12.67.1904 e seg. e 1954 e seg., nel verbale 22 novembre 2011, MPC p. 12.67.1977 e 1988, e nel verbale 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2051). A precisa domanda, K. ha però pure nuovamente confermato l'11 novembre 2011 (MPC p. 12.67.1901) di non avere mai accennato ad alcuno, all'interno di Banca 1, dell'inesistenza della liquidità millantata. A suo avviso, semplicemente dovevano esserne a conoscenza, in virtù delle circostanze, segnatamente del fatto

- 170 - SK.2019.50 che le operazioni erano volte a sostituire l'indebitamento precedente e che non era dunque credibile che il Gruppo avesse USD 4 miliardi di liquidità (ribadito nel verbale 11 novembre 2011, MPC p. 12.67.1960, e nel verbale 22 novembre 2011, MPC p. 12.67.1980). La conclusione avrebbe inoltre essere dovuta tratta da Banca 1 sulla scorta dei costi di finanziamento sopportati da Società 2, superiori, secondo K., a quelle che erano le altre fonti di indebitamento (MPC p. 12.67.1900 e segg.). Le affermazioni di K. di cui sopra, sono state infine oggetto di contestazione da parte dei difensori, che ne hanno posto in evidenza una certa instabilità. Si veda ad esempio il verbale del 5 dicembre 2011 (MPC p. 12.67.2020 e segg.), laddove, alla domanda a sapere di che cosa precisamente avevano parlato durante i colloqui relativi ai bilanci sudamericani, K. ha risposto di non avere mai affermato di avere parlato in prima persona, ma unicamente di essere stato presente unitamente a M. ed altri a tali colloqui. Oppure (MPC p. 12.67.20151), laddove alla domanda di indicare in che circostanze era venuto a sapere che M. aveva espressamente invitato i managers brasiliani a parlare liberamente con A. della reale situazione del comparto brasiliano, K. ha risposto che M. lo avrebbe detto a CCC. nel corso di quella riunione del 1998 e che in generale, di quella situazione non se ne sarebbe occupato lui, bensì i managers brasiliani unitamente a CCC. K. ha confermato che la situazione Società 32 (ovvero la falsità dei bilanci Società 2) non era conosciuta da A., così come di ritenere che Banca 1 non fosse a conoscenza del conto fittizio presso lo stesso istituto bancario (MPC p. 12.67.2072 e seg.). Sempre sulle accuse mosse da K. verso A. di avere suggerito di ripulire i bilanci del comparto sudamericano, non può essere omesso di citare il seguente passaggio, che viene trascritto integralmente, datane l'importanza:

- 171 - SK.2019.50 "Domanda difesa (avv. Soliani): (...) Senta, con riferimento allo scorporo Società 35, io lo indico in questa maniera e credo che ci si intenda fra di noi su quali siano i fatti a cui facciamo riferimento, io non sono riuscito a comprendere in maniera chiara quali siano state, a suo modo di vedere, le ragioni che hanno portato allo scorporo medesimo. Risposta: Le ragioni che hanno portato allo scorporo erano che i bilanci brasiliani erano troppo sporchi per poter essere presentati con un esito favorevole per un

aumento di capitale o, comunque, per un'operazione sul capitale di Società 2k. Domanda: E non vi erano invece assorbenti, forse, comunque altre considerazioni attinenti il fatto che nel 1999 vi era una modifica del soggetto che avrebbe revisionato i bilanci della maggior parte delle società brasiliane? Risposta: Ci sarebbe stata anche quella successivamente (...) Non era la ragione principale di quel momento. Domanda: L'operazione lei, quindi, continua a confermare che è stata indicata dal dottor A. Risposta: È stata indicata dal dottor A. Difesa: Io allora devo fare tutta una serie di contestazioni su questo argomento (...) perché in più occasioni sono state dette cose diverse da parte del ragioniere K. Procura di Milano, 26 febbraio 2004: "Confermo che l'operazione Società 35 è servita per ripulire i bilanci del Brasile. Non so dire se ciò avvenne nel 1998 o nel 1999. Società 35 non era consolidata e sulla stessa abbiamo scaricato tutta una serie di crediti inesigibili più qualche debito. L'operazione è stata studiata all'interno di Società 2k, DDD., EEE. o da entrambi, e approvata dal sottoscritto". (...) Nel corso dell'interrogatorio dell'8 di aprile del 2004, invece, pagina 4, veniva dichiarato che "l'esistenza della Società 35 trova la sua ragione d'essere quando nel 1999 si rese necessario per il gruppo cambiare la società di revisione principale introducendo la Società 42". (...) Sempre nell'ambito di quest'interrogatorio (...) lei (...) risponde: "Effettivamente ricordo che la scissione tra Società 2k e Società 35 avvenne, oltre che per il motivo che ho già spiegato, anche perché Banca 1 prospettò che era esigenza di coloro che avrebbero investito nell'operazione che la società di cui sarebbe stato aumentato il capitale non avesse rischi di natura fiscale pregressa. Furono gli Avvocati della banca e degli investitori a rappresentarci questa necessità". (...) Nel corso delle trascrizioni dibattimentali 9 maggio del 2006 viene chiesto dal Pubblico Ministero: "Prima di fare quest'operazione con Banca 1 procedete a una ristrutturazione del comparto brasiliano, una ristrutturazione che comporta anche la nascita e l'utilizzazione della Società 35. Può spiegare al Tribunale in che cosa consisteva quest'operazione?" E viene spiegata: "L'operazione consisteva, anche in questo caso, nel togliere dalle società operative rimanenti le problematiche di bilancio che potevano emergere come sopravvenienze passive in futuro". "Ciò è servito a far pulizia?" - "Sì". "E quest'attività di pulizia ne parlate con Banca 1? Cioè, questa ristrutturazione con lo scorporo della Società 35, insomma". "Io non ne ho parlato. Non escludo che possano averne parlato altri in Brasile". "Lei però mi pare che in un interrogatorio fa cenno di questo problema, non so se si ricorda, potrebbe

- 172 - SK.2019.50 essere l'8 aprile 2004. Lei dice una cosa leggermente diversa" dice il Pubblico Ministero, "ma comunque non incompatibile", quindi non incompatibile con il fatto che non ne parlasse. "Effettivamente ricordo che la scissione tra Società 2k e Società 35 avvenne, oltre che per il motivo che ho già spiegato, anche perché Banca 1 prospettò che era esigenza di coloro che avrebbero investito nell'operazione che la società di cui sarebbe stato aumentato il capitale non avesse rischi di natura fiscale pregressa". "Ma quindi, come dire, lei ne ha parlato con A. di questo?". "Questa è stata, è stata una richiesta contrattuale di Banca 1, non tanto di A." (verbale 5 dicembre 2011, MPC p. 12.67.2078 e segg.). Sempre nel verbale del 5 dicembre 2011 (MPC p. 12.67.2112 e segg.) infine, è stata sottoposta a K. un'email datata 13 febbraio 2001, inviata da A. a FFF., nella quale il qui accusato chiedeva alcune informazioni a quest'ultimo in quanto responsabile locale di Società 2e. L'email risulta essere stata inoltrata da FFF. a K. per conoscenza e con il seguente commento: "In allegato le invio le ulteriori richieste fattemi dal dottor A., per le quali non vedo particolari problemi, ad eccezione delle quote di mercato dove in alcune famiglie si nota un peggioramento. Per evitare equivoci io gli invierei solo quelle riguardanti l'ultimo anno, giustificando un cambio del metodo di rivelazione da parte delle

società rivelatrici, che non rende confrontabile il 2000 con gli anni precedenti. Resto in attesa di una sua opinione in merito”. È stata pure sottoposta un’email inviata da DDD. a K.: “Le anticipo le proiezioni 2002-2004 del consolidato Società 2n, Società 2k, più Società 37, più Società 38, come risultato economico e bilancio. Abbiamo inserito un confronto 2001 versus budget 2001, che, se ritiene più opportuno, può non inviare a Banca 1”, alla quale K. risponde:” Occorre migliorare molto. Così non va bene”. Anche dal verbale di K., esposto in data 9 maggio 2006 nell’ambito del procedimento N. 12473/04 + 9538/05 a carico di GGG. ed altri, prodotto durante il dibattimento dai difensori di A. ed annesso agli atti (cl. SK p. 7.483.721.423-663) si evidenzia che a puntuali richieste di spiegazioni da parte di A. in merito a dati relativi al Gruppo, K. rispondeva in modo evasivo e facendo sui bond delle affermazioni che non sembravano corrispondere alla realtà. “PM: Si ricorda di una mail che Lei ebbe a ricevere il 31/10/2002 alle ore 16.30, da A. di questo tipo: “Scusate, ho parlato troppo presto, sostanzialmente guardando su RRR. risultano le operazioni indicate nel file allegato, per un valore totale superiore a quello indicato in bilancio. Potete aiutarci a riconciliare questi valori?” (...) PM: lei risponde:” Questa sera devo uscire prima...” che è una circostanza...come dire, considerate le sue abitudini, strana “...e pertanto non riesco a rispondere anche a questo messaggio. Domani

- 173 - SK.2019.50 mattina rispondo”. E poi Lei risponde il giorno dopo dicendo sostanzialmente: “State attenti che il valore dei bond in bilancio è nettato con i titoli che abbiamo riacquisito” (cl. SK p. 7.483.721.533 e seg.). Nello stesso verbale, egli ha affermato che le commissioni pagate a Banca 1 erano assolutamente in linea con il mercato ed i tassi di interesse erano in linea con le durate dei finanziamenti, le situazioni dei tassi del momento e quelli internazionali ed in relazione alla tipologia di rating di Società 2 (cl. SK p. 7.483.721.536 e seg.). Sulle operazioni, K. ha anche sostenuto che le garanzie collaterali non erano richieste da Banca 1, bensì da Società 2 (cl. SK p. 7.483.721.537 e seg.). 10.2.6 Il verbale di interrogatorio di CCC. CCC. è stato interrogato in qualità di testimone il 13 febbraio 2020 presso il Tribunale di Parma, nell’ambito del procedimento penale avviato contro A. Il relativo verbale è stato prodotto dai difensori di A. durante il dibattimento ed è stato annesso agli atti (cl. SK p. 7.483.721.402-422). Egli è stato direttore generale della parte brasiliana, sino a fine 1999, quando ha dato le dimissioni. Per CCC., né K., né M. lo avrebbero mai invitato a comunicare a A. o altre persone di Banca 1 quale fosse la reale situazione del Gruppo Società 2. M. non avrebbe mai parlato con lui di A. (cl. SK p. 7.483.721.417 e 420 e seg.). Più in generale, egli non sarebbe stato al corrente dell’inesistenza della liquidità; al contrario, K. lo avrebbe in più occasioni rassicurato sul fatto che gli oneri non erano un problema, poiché vi era sufficiente liquidità (cl. SK p. 7.483.721.419 e seg.). CCC. ha pure sostenuto che i bilanci brasiliani allestiti da lui e dai suoi collaboratori erano conformi alla realtà e non falsificati; dagli stessi emergeva peraltro una situazione negativa (cl. SK p. 7.483.721.413 e 417). Il preconsolidato delle diverse società brasiliane veniva dapprima controllato dai revisori (che dal 1999 venivano scelti direttamente a Parma) e poi mandato alla sede principale in Italia. In seguito loro vedevano unicamente il bilancio globale di Società 2, dal quale non figurava più la singola posizione relativa al Brasile (cl. SK p. 7.483.721.408 e seg.). Per quanto attiene alla persona di A., CCC. ricorda di averlo incontrato in una sola occasione, che ha situato nell’ultimo trimestre del 1999, alla presenza di K. e dell’avvocato AAA. (cl. SK p. 7.483.721.413). In una riunione molto breve (prima del passaggio operativo ad altri, in vista della sua partenza), gli venne spiegato che Banca 1 stava lavorando per “entrare nel capitale” e che su richiesta della banca, appoggiata da Società 2, si era pensato di fare una divisione, separando la

parte produttiva dalla parte non produttiva (cl. SK p. 7.483.721.413 e seg., 416 e 421). Banca 1 aveva valutato la parte produttiva in circa USD 2 miliardi ed era intenzionata a partecipare con circa 18-20%, corrispondente a USD

- 174 - SK.2019.50 300 milioni. Non sa se poi il tutto si sia concretizzato o meno, attraverso una società che avrebbe ricevuto i beni non produttivi e che poi avrebbe dovuto venderli sul mercato (cl. SK p. 7.483.721.415). Il verbale di CCC. è invece silente in merito ad eventuali richieste da parte di A. di extra fee per il silenzio di Banca 1. 10.2.7 Le sentenze del Tribunale di Parma, del Tribunale di Appello e del Tribunale di Cassazione di Roma Le sentenze del Tribunale di Parma, del Tribunale di Appello e del Tribunale di Cassazione di Roma emesse nei confronti di M., K. ed altri non trattano, con tutta evidenza dell'aspetto soggettivo di A.; nondimeno emergono alcuni elementi dalle stesse, sui quali la Corte si è chinata. Le decisioni concernono persone gravitanti all'interno del Gruppo Società 2, i cosiddetti intranei. Del tutto pacifico è risultato, dall'inchiesta italiana, il fatto che gli amministratori delegati fossero a conoscenza della reale situazione di dissesto del Gruppo e che, in conseguenza a tutta una serie di condotte da essi tenute, si sia giunti al default del colosso di Parma. Responsabili della bancarotta sono stati ritenuti non solo gli amministratori delegati ma pure, in alcuni casi, gli amministratori privi di delega. I giudici sono in effetti giunti alla conclusione che per costoro, vigeva un obbligo di informarsi. Tale obbligo sarebbe stato disatteso laddove, nonostante i chiari segnali di allarme sorti nel corso degli anni, essi hanno ritenuto di credere ciecamente a quanto veniva detto loro dai vertici dell'azienda, invece di cercare di approfondire eventuali dubbi attraverso fonti esterne. Le considerazioni espresse sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta ed attinenti agli amministratori privi di delega non possono, a mente di questa Corte, essere applicate a A. In quanto dipendente di Banca 1, egli non aveva alcuna posizione di garante verso Società 2 e non si vede nemmeno come potesse percepire i predetti segnali d'allarme.

- 175 - SK.2019.50 10.2.8 Le decisioni di assoluzione emesse nei confronti di funzionari di banca A supporto della posizione di A. quale extraneus, assumono per contro importanza le decisioni di assoluzione emesse dal Tribunale di Parma nei confronti di esponenti di Banca 26 e Banca 22 (sentenza n. 671/2017 del 17 luglio 2017, cl. SK p. 7.483.721.667 e segg.) e dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Parma nei confronti di esponenti di Banca 28 (sentenza n. 1101/2016 del 20 dicembre 2016, cl. SK p. 7.483.721.693 e segg.), entrambe prodotte dalla difesa di A. in sede dibattimentale. L'accusa rimproverava ai suddetti funzionari di avere agito in correttezza con M., K. ed altri per il reato di bancarotta fraudolenta, commessa nell'ambito di operazioni finanziarie effettuate dai rispettivi istituti bancari con il Gruppo Società 2. Al quesito a sapere se il quadro probatorio emerso dall'istruttoria dibattimentale fosse idoneo, nel suo complesso, a dimostrare senza ombra di dubbio che, all'epoca dell'operazione in esame, gli imputati avevano, se non la piena consapevolezza, quanto meno la possibilità di rendersi conto che Società 2 si dibatteva in una situazione difficilissima e che quindi vi fosse il concreto pericolo che il Gruppo fosse in dissesto o comunque si stesse avviando al fallimento, il Tribunale di Parma ha risposto negativamente. L'autorità ha ritenuto che gli elementi di giudizio acquisiti fossero risultati ambigui e contraddittori e non avrebbero dunque permesso di discernere con certezza quale sia stato il reale atteggiamento psicologico degli imputati. A questa conclusione ha portato anche l'analisi dei cosiddetti segnali d'allarme, che, secondo la tesi propugnata dalla Pubblica Accusa, avrebbero dovuto indurre soggetti

esperti di economia e finanza quali gli imputati a capire che i bilanci di Società 2 non erano veritieri e che pertanto bisognava astenersi dall'assecondare il programma volto e realizzare nuove emissioni obbligazionarie (cl. SK p. 7.483.721.683, 688, 690 e 691), tesi alla quale il Tribunale di Parma (sentenza n. 671/2017 del 17 luglio 2017) non ha ritenuto dover dare seguito. Ad analoghe conclusioni è pure giunto il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Parma. Quest'ultima decisione, risulta interessante per due ulteriori aspetti. Il primo è che uno degli elementi che ha fatto propendere per l'assoluzione del funzionario HHH., è il fatto che egli avesse investito nel 2001 a titolo personale Euro 28'000.-- in bond emessi dal Gruppo Società 2, non rivenduti negli anni successivi, segno questo in favore della sua ignoranza in punto alla situazione di dissesto (cl. SK p. 7.483.721.707). Il secondo è che anche III., considerato "referente privilegiato di M. in virtù di consolidati legami amicali" (al quale, M., secondo la versione di quest'ultimo, avrebbe, nel corso del 2002, esposto personalmente la situazione di difficoltà, anche se non quella della falsità dei bilanci) è stato assolto. Il giudice è giunto alla conclusione che risulta difficilmente sostenibile, anche in termini di mera ipotesi, che III. potesse avere avuto la consapevolezza di tutte le falsificazioni (...) e che potesse avere avuto, comunque,

- 176 - SK.2019.50 contezza di quella che era la reale situazione del Gruppo Società 2, in particolare della sua situazione debitoria (...) (cl. SK p. 7.483.721.708 e seg.). 10.2.9 I "campanelli d'allarme" A fondamento della ritenuta responsabilità degli amministratori privi di delega, i giudici italiani del filone principale hanno posto i cosiddetti "campanelli d'allarme", ovvero tutta una serie di segnali ritenuti eloquenti del fatto che vi fossero comportamenti illeciti in corso. Tra questi sono stati elencati: "l'elevato (ed inusuale) ammontare della liquidità apparentemente riferibile al gruppo, liquidità che cresceva incessantemente e pur inspiegabilmente nel corso degli anni, nonostante le cospicue acquisizioni effettuate; il contemporaneo aumento dell'indebitamento (altrettanto inspiegabile, segnata- mente a fronte dell'apparente esistenza di una liquidità disponibile per un ripia- namento), che peraltro generava oneri elevatissimi; l'incongruenza, contraddittorietà ed inattendibilità delle motivazioni che venivano fornite dal management di Società 2 (...); l'opacità dei dati di bilancio (...); le contraddittorie (e contraddette) spiegazioni fornite dal 2000 in poi dal management Società 2 agli analisti finanziari circa l'en- tità dei bond emessi, circa il riacquisto dei medesimi (...); la situazione di Società 2k e l'operazione di fittizio investimento da un "gruppo di investitori nordamericani coordinati da Banca 1" per 300 milioni di Dollari nel ca- pitale di Società 2m nel 1999 (...); la discrasia rilevabile, quanto meno dal 1997 in poi, tra i dati relativi all'indebita- mento bancario iscritti nel bilancio consolidato e quelli rilevati dalla Centrale Ri- schi..." e così via (sentenza Tribunale d'Appello di Bologna 23 aprile 2012, MPC p. 18.11.2290-2292, 2317 e segg.).

Come visto, a A. non possono essere applicate le considerazioni formulate per gli intranei amministratori privi di delega. Nondimeno, la Corte ha ritenuto doversi chinare anche sull'aspetto dei campanelli d'allarme. Premesso che a taluni segnali elencati si contrappongono puntuali emergenze del fascicolo (A. ha ad esempio affermato che la presenza di forte liquidità a fronte di debiti, non era una circostanza straordinaria e che la stessa trovava le sue giustificazioni in ambito di risparmio fiscale), si osserva in generale come l'eloquenza dei fattori d'allarme perda valenza se valutata à côté di ulteriori fatti oggettivi e di tutta una serie di eventi che si sono verificati nella fase precedente al default e che vengono riportati qui di seguito.

- 177 - SK.2019.50 10.2.10 Gli eventi precedenti il default Alcuni fatti importanti precedenti il default, emergenti in parte dagli atti del fascicolo penale e ben riassunti nei vari capitoli della relazione del prof. H., risultano determinanti per stabilire quale potesse essere il grado di conoscenza della situazione finanziaria di Società 2 da parte di coloro che erano estranei alla stessa e segnatamente da parte di A. Tra questi, spiccano i seguenti significativi dati di fatto. ■ I bilanci del Gruppo Società 2 erano certificati da Società 42 e Società 43, società di grande reputazione (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 12 e seg.); ■ Società 2 rappresentava uno dei principali gruppi industriali italiani, la cui importanza era tale da avere determinato, nel gennaio 2003, l'ingresso della sua quotazione, nel paniere di strumenti finanziari sui quali era calcolato il Mib 30 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 32 e seg.); ■ Dal 2000 il debito della società era oggetto di monitoraggio e assegnazione di rating (ovvero l'opinione informata sulla probabilità di un emittente di adempiere ai propri obblighi finanziari in modo completo e puntuale), da parte di una delle principali agenzie a livello mondiale (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 33), segnatamente Società 41; ■ Nel novembre 2000 Società 41 assegnava al debito finanziario del Gruppo il rating a livello di investment grade, di "BBB-" per le durate a medio e lungo termine e di "A-3" per le durate a breve termine; il rating è rimasto invariato sino al novembre 2003 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 36 e seg.); ■ Ancora nell'agosto 2003 Società 41 affermava che la situazione di liquidità di Società 2 appariva "adeguata" (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 36); solo il 9 dicembre 2003 Società 41 declassava il rating a livello "speculative" pari a "B+/B", per poi ridurlo a "CC/C" il giorno successivo e sancirne l'insolvenza con un rating "D" il 19 dicembre 2003 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 38); ■ In generale, l'andamento della società ed il prezzo delle sue azioni venivano seguiti costantemente da un numero elevato di esperti, che come noto, effettuano analisi specialistiche e formulano dei giudizi di orientamento agli investitori e la cui reputazione dipende anche dagli esiti di tali analisi (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 33);

- 178 - SK.2019.50 ■ Come ben si evince dalla tabella ricapitolativa dei reports degli analisti, ancora nel secondo e terzo trimestre del 2003, prestigiose banche d'affari assegnavano un giudizio positivo ("buy") o neutrale ("neutral") sulle aspettative del prezzo del titolo (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 35); ■ Dall'andamento in borsa del titolo Società 2b, nel periodo tra aprile 2002 e dicembre 2003, si evidenzia che nel marzo 2003 il titolo perdeva valore rispetto all'andamento generale dell'indice Mibtel, per poi riprendersi nel periodo successivo, sino ad arrivare nuovamente ad essere in consonanza con l'indice Mibtel a fine agosto 2003 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 39 e segg.); solo a partire da settembre 2003 il titolo seguiva una tendenza al ribasso, per giungere al crollo finale, ma mantenendo nel contempo, sino a inizio dicembre 2003, un valore superiore ad Euro 2 (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 42); ■ Dall'andamento dei credit default swaps (ovvero strumento che permette al sottoscrittore di ottenere un'assicurazione contro il rischio di default di uno specifico titolo emesso da una società, a fronte di un pagamento periodico) relativi al rischio creditizio di Società 2, si osserva che il costo degli stessi è salito considerevolmente nel marzo 2003 (in concomitanza con il ribasso del titolo Società 2b), per poi tornare al livello dei mesi precedenti nel mese di maggio 2003 e ricominciare a salire nel settembre 2003 (cl. SK p. 5.483.521.227 pag. 45 e seg.); ■ Ancora nel periodo luglio – dicembre 2003, il Fondo pensioni della Banca 31 investiva un importo significativo in titoli Società 2b, holding finanziaria del Gruppo (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 36); ■ Verso fine 2002 sul sito RRR. comparivano alcuni dati relativi all'indebitamento del Gruppo Società 2 che si differenziavano per circa Euro 2 miliardi rispetto a quanto

dichiarato da quest'ultimo (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 14); per chiarire i motivi di discrepanza e tranquillizzare i mercati, M. e K. rilasciano un'intervista al periodico PPP., che veniva pubblicata il [...] con il titolo "QQQ." (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 14 e seg.); ■ Sempre per tranquillizzare il mercato, nell'aprile 2003 il management di Società 2 organizzava un incontro ufficiale di Borsa, nel corso del quale venivano offerti vari chiarimenti (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 15); ■ I bilanci delle singole società ed il consolidato annuale di Società 2b, nonché le relazioni trimestrali e semestrali, venivano periodicamente trasmessi alla Commissione Nazionale per le società e la Borsa e l'editoria specializzata

- 179 - SK.2019.50 (Consob), preposta al controllo delle società quotate in borsa (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 46 e seg.); ■ Tale autorità ha avviato un'istruttoria solo nel luglio 2003, a seguito dell'apparizione sul quotidiano La Repubblica di un articolo che poneva in luce un'apparente discrasia relativamente a determinati valori di bilancio, richiedendo al Gruppo di fornire il dettaglio relativo alla situazione di determinati bond (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 15 e 47); anche in questo caso, l'azienda emanava un comunicato stampa, nel quale si faceva ricondurre la discrasia a diverse modalità di contabilizzazione (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 16); ■ Attraverso i comunicati di settembre 2003 e novembre 2003 Società 2 forniva ancora dati inventari al mercato (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 17). Tutto quanto precede porta a concludere che, nel periodo precedente al default, né la comunità finanziaria, né le autorità specializzate e preposte ai controlli, avevano avuto modo di rendersi conto di quale fosse la realtà di dissesto del colosso e che questi era prossimo al fallimento. 10.2.11 Gli investimenti di A. Dall'inchiesta è pure emerso che A. ha proceduto ad effettuare degli investimenti in prima persona – direttamente o indirettamente – nel Gruppo. In occasione dell'acquisto della polizza assicurativa Società 33, poi utilizzata nell'ambito del rinnovo dell'operazione Società 2k, in sostituzione della Società 25, l'accusato aveva investito denaro proprio, procedendo privatamente all'acquisto della polizza, come dichiarato nel verbale dibattimentale del 20 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.731.107 e segg.). Il veicolo Società 1, costituito nell'ottobre 2002, veniva capitalizzato dall'accusato con la somma di USD 7 milioni, proveniente da conti a lui riconducibili (e percepita grazie ad operazioni effettuate in precedenza con Società 2). Allo scioglimento dell'operazione Società 1, l'accusato ha proceduto personalmente (tramite la Società 6 AG) all'acquisto per USD 20 milioni di azioni della Società 22. Ora, come noto, tale acquisto risulta essere stato imposto da Banca 1 quale condizione per l'eliminazione dell'interposizione della Società 1, così come da richiesta di Società 2. Altrettanto indubbio è però anche il fatto che dagli atti non emerge che A. abbia tentato di ovviare a tale imposizione. Ed è solo verso fine novembre 2003 che egli ha venduto i titoli in questione, coerentemente quindi con il fatto di avere recepito solo in quel periodo, in occasione di una con-

- 180 - SK.2019.50 ferenza stampa dei vertici di Società 2, che qualcosa non andava. Nell'interrogatorio dibattimentale del 19 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.731.42 e seg.) A. ha specificato di essersi preso il rischio dell'investimento, in quanto convinto della bontà del credito Società 2. Lavorava con l'azienda dal 1995 e la riteneva forte e stabile, così come reputava K. e MM. persone di assoluta fiducia e managers seri. Le informazioni di cui disponeva erano quelle che il mercato in generale aveva. Per lui Società 2 era il fiore all'occhiello italiano, un'azienda che contava filiali in venti/trenta Paesi e che in Brasile era seconda unicamente a Società 44. Nei supermercati italiani o brasiliani gli scaffali

abbondavano di prodotti della Società 2 ed il suo fatturato aumentava di anno in anno, con un margine molto buono. In buona sostanza A. non aveva ragioni di dubitare della solidità del Gruppo. Sul tema investimenti, A. ha tenuto ad aggiungere, che se davvero fosse stato a conoscenza della reale situazione finanziaria del Gruppo, avrebbe potuto far capo ad altra tipologia di investimenti, speculando sul ribasso o crollo del titolo Società 2. Investendo USD 1 milione, avrebbe potuto, grazie all'effetto leva, guadagnare USD 50 milioni (cl. SK p. 7.483.731.64 e ribadito a p. 7.483.731.152). Si tratta di affermazioni assolutamente credibili e coerenti, di cui non vi è ragione di dubitare viste le indubbie competenze finanziarie dell'imputato e la logica d'affari sottesa al suo agire.

10.2.12 La collaborazione delle banche con la Società 2 Un ulteriore dato di fatto è quello che le banche, e fra di esse Banca 1, hanno continuato ad operare con il Gruppo sino praticamente alla fine.

Difficilmente si comprenderebbe un simile atteggiamento, qualora le stesse fossero state perfettamente a conoscenza della reale situazione dell'azienda. Per quanto attiene alla specifica crescita dell'esposizione di Banca 1 verso il Gruppo, si rinvia alla tabella della relazione del prof. H. (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 102), dalla quale si evince chiaramente un trend in costante crescita nel periodo 1998 – 2003, sino ad un massimo di USD 320 milioni netti nel 2003.

10.2.13 Il ruolo di A. nelle operazioni Infine, come ben emerso durante il dibattimento, evidenziato nelle premesse generali e nei verbali dei dipendenti di Banca 1, A. non aveva il compito di svolgere analisi sulla solvibilità dei debitori. Pacifico è che egli avesse un interesse personale alla conclusione delle operazioni, contemporaneamente però egli non aveva potere decisionale nell'ambito delle approvazioni di rilascio dei crediti. Per ogni singola operazione venivano coinvolti più segmenti operativi, su più livelli; in con-

- 181 - SK.2019.50 creto, a dipendenza della tipologia dell'operazione in corso, potevano venire coinvolte una ventina di persone o più. Anche dunque il suo ruolo all'interno di Banca 1 porta ad escludere che egli abbia avuto contezza della grave situazione deficitaria di Società 2, così come della falsificazione dei bilanci.

10.3 Dall'insieme dei verbali summenzionati emerge quanto segue. K. ha mosso pesanti accuse nei confronti di A. In rapida sintesi, egli ha affermato in primo luogo che A., avendo avuto accesso ai vari bilanci, dovesse necessariamente avere compreso quale fosse la reale situazione del Gruppo; in secondo luogo che era stato A. stesso a richiedere la "pulizia dei bilanci" del comparto sudamericano ed a pretendere, per il silenzio di Banca 1 sulla situazione catastrofica delle società, il versamento di una extra fee. La Corte ha approfonditamente soppesato la valenza di queste dichiarazioni a carico, giungendo alla conclusione che le stesse, tenuto conto delle singole circostanze in cui sono state rese e poste al vaglio delle ulteriori risultanze oggettive agli atti, non sono sufficienti per ritenere dato l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio a carico di A. K. è colui che ha ideato il raffinato sistema di falsificazione dei bilanci, riuscendo così a celare al mercato finanziario mondiale, ma anche alle autorità di controllo preposte, la reale situazione del Gruppo. Ed è colui che ha portato avanti per anni tale sistema di falsificazioni, sulla base del quale sono state costruite innumerevoli menzogne e tratti in inganno innumerevoli soggetti. Come noto, i Tribunali italiani lo hanno ritenuto affidabile, poiché grazie alle sue ampie spiegazioni, si è potuta ricostruire la vicenda del crac Società 2. Non per questo però, e proprio per il fatto che le dichiarazioni di K. costituiscono un nodo centrale su cui è costruita l'accusa, può essere tralasciato che i suoi verbali sono stati resi in qualità di accusato e che il procedimento a suo carico si è concluso con una pesante condanna. In questo ordine di idee, non possono essere esclusi, nella disamina delle sue affermazioni, eventuali tatticismi processuali, volti a discolpare sé

stesso rovesciando talune responsabilità su altre soggettività. In generale, sulle affermazioni di K., emerge anzitutto e come già indicato in pre- cedenza, che la sua versione è cambiata più volte nel corso dei verbali di inter- rogatorio, fino a mostrare segni di indebolimento in occasione del controesame dei difensori.

- 182 - SK.2019.50 Ora, per quanto attiene al fatto che A. ed in generale gli istituti bancari dovessero avere compreso quale fosse la reale situazione di Società 2, K. stesso ha affer- mato, in diverse occasioni, di non averne mai parlato direttamente con A. Trattasi dunque di deduzioni, che come tali devono essere valutate. Lo stesso K., ha peraltro confermato in più occasioni che A. non era a cono- scenza del veicolo Società 32, utilizzato all'interno del Gruppo per le falsificazioni. Anche il significativo racconto di M. delle "ultime ore" prima del default, attestante un grande stupore delle banche, non può che essere letto nell'ottica di una non conoscenza di queste ultime della reale situazione. Si aggiunga poi come sia emerso che alle richieste di delucidazioni da parte di A. ed altri, ci si adoperava attivamente in Società 2 per celare determinati fatti. In questo senso vanno le email prospettate a K., nell'ambito del verbale 5 dicembre 2011 (MPC p. 12.67.2112 e seg.), che non attestano certo la pretesa trasparenza nei confronti di Banca 1. E non può che essere data analoga lettura alla reazione menzionata da K. da parte dell'avvocato AAA. (allestimento di una denuncia) di fronte alla richiesta di spiegazioni da parte di Banca 22 nel marzo 2003. Se il Gruppo cer- cava ancora in quest'ultimo periodo di celare la reale situazione, risulta partico- larmente difficile credere che ci fosse maggiore chiarezza e trasparenza negli anni precedenti. In quest'ottica, se A. davvero fosse stato a conoscenza della situazione finanziaria del Gruppo, ci si chiede allora quale senso avesse prodi- garsi con tanto impegno nel celare determinati dati e proferire ulteriori menzogne. Quanto alla questione della cosiddetta "pulizia dei bilanci" asseritamente richiesta da A. e della extra fee per il silenzio di Banca 1, v'è in primo luogo da sottolineare il fatto che quanto affermato da K. contrasta sia sul piano temporale, sia sul piano dei contenuti, con varie dichiarazioni del teste CCC., oltre che ovviamente con quelle di A. Se per K. le suddette richieste di A. erano state formulate nel 1998, durante una riunione che aveva fatto seguito ad un incontro avvenuto a San Francisco nel 1997, CCC. situa invece l'incontro "incriminato" a fine 1999. A. fa risalire per con- tro la riunione di San Francisco al mese di ottobre 1996, riunione che ricorde- rebbe in modo particolare, poiché occasione per lui di incontro con il chairman della banca. Se da un lato K. ha affermato che A. sarebbe stato consapevole della falsità dei bilanci delle società sudamericane, CCC. ha affermato per contro che i bilanci del loro comparto non erano falsificati. Se K. ha affermato che a tale riunione, sarebbero stati presenti, oltre a lui, M., A. e CCC., quest'ultimo ha riferito che all'unico incontro avuto con A., erano presenti K. e l'avvocato AAA. Per naturale conseguenza, CCC. ha pure contestato, così

- 183 - SK.2019.50 come invece sostenuto da K., di avere ricevuto in quell'occasione (o in altra) da M. la disposizione di essere trasparente con A. sulla situazione delle società. Un ulteriore aspetto fondamentale, è costituito dal fatto che K. abbia accennato alla questione "pulizia dei bilanci" e conseguente extra fee solo nel 2009, ovvero a distanza di quattro anni dal suo primo verbale di interrogatorio e dopo avere dato tutt'altre spiegazioni nel corso dei suoi verbali precedenti, come ben posto in evidenza dal difensore di A. durante il controesame di K. del 5 dicembre 2011, riportato più sopra, al quale si rinvia integralmente. Dall'estratto di tale verbale sono emerse più versioni date nel corso del tempo da K. sulle ragioni dell'avve- nuto scorporo dai bilanci brasiliani di determinate posizioni, ciò che

rende la versione data nel 2009, circa la chiamata di correttezza a carico di A., non credibile. La Corte ha evidentemente tenuto conto anche delle ulteriori dichiarazioni di CCC. Senza dubitare della sua buona fede nel ricordare gli eventi a distanza di anni, non si può però neppure dimenticare che il suo interrogatorio ha avuto luogo ad ormai vent'anni dai fatti, periodo in cui, oltretutto, è stato possibile accedere ad informazioni, in quanto ormai pubbliche. Diametralmente opposta alla versione di K., vi è quella del qui accusato, che ha respinto i rimproveri mossigli da quest'ultimo. Sulla versione resa da A. va detto che è rimasta la medesima dal primo verbale del 24 febbraio 2004 ed è stata ribadita ancora in sede di verbali dibattimentali del novembre 2016, rispettivamente dell'ottobre 2021. La stessa è risultata nel suo complesso lineare e concordante con il resto delle sue affermazioni, nonché con le sue azioni ed in particolare modo con l'importante investimento da lui effettuato in titoli Società 2, riconducibili a Società 2, di cui meglio si dirà in seguito. Le considerazioni espresse da parte sua, di avere ritenuto che il Gruppo si trovasse in una situazione di espansione e necessitasse pertanto di finanziamenti e liquidità per crescere, risultano da un lato collimare con la storia del Gruppo e dall'altro si inseriscono in maniera logica nella dinamica della sua specifica attività bancaria e degli obiettivi professionali da esso perseguiti in relazione al cliente Società 2. In favore di A. vanno pure le risposte date a quest'ultimo da K. ed i suoi collaboratori, quali chiaro segno della ferma volontà di tenere celato il quadro reale della situazione finanziaria e dei bilanci di Società 2. Nella medesima direzione vanno le spiegazioni date al mercato finanziario o ancora la denuncia sporta dall'avvocato AAA. nei confronti di Banca 22 (MPC p. 12.67.65), così come pure le rassicurazioni ricevute da CCC. circa la presenza di sufficiente liquidità e l'assenza di problemi in ordine ai costi dei finanziamenti.

- 184 - SK.2019.50 Persino il passaggio di A. da Banca 1 a consulente del Gruppo Società 2, avvenuto in data 1° luglio 2003, depone in favore dell'inconsapevolezza di quest'ultimo circa la reale situazione del Gruppo. In linea con la versione resa da A., sono poi risultate pure le versioni rese da C. e dai colleghi GG., CC. e EE. Ora, non va dimenticato che i summenzionati hanno ricevuto somme di denaro da A. e che quindi risultavano personalmente interessati alla continuazione del rapporto con Società 2. Neppure, però, può essere tralasciata la loro posizione di dipendenti dei rispettivi istituti bancari e la presenza di superiori, ai quali dovevano rispondere del loro operato. Quanto ai superiori, anch'essi risultano essere stati coinvolti nelle varie operazioni e ne conoscevano dunque i dettagli. Neppure una volta messi in guardia, come fatto nel caso concreto da CC., risultano essere corsi ai ripari. Essi hanno ritenuto opportuno limitarsi alla sospensione di nuovi finanziamenti, in attesa di maggiori informazioni, segno questo che non può che esser letto con il fatto che non vi fosse alcun sentore di quanto sarebbe accaduto di lì a poco. Tutti dunque, in summo, hanno attestato di una sorta di "segnale d'allarme" suonato però solo verso la fine, ovvero poco prima del default e di una situazione di preoccupazione giunta in modo graduale, ma nata soltanto nell'ultimo periodo. 10.4 Come visto poi, non sono di ausilio a sostanziare la tesi accusatoria, le decisioni di condanna emesse dalle autorità italiane nei confronti di M. ed altri, trattando le medesime unicamente dell'aspetto soggettivo degli intranei e non potendosi le considerazioni espresse per questi ultimi applicare agli estranei. La Corte ha scorto nel passaggio della Corte di Appello di Bologna un elemento in favore di A., laddove essa, parlando delle falsificazioni operate sui bilanci di Società 2, ha ritenuto che proprio le stesse le abbiano consentito di continuare ad operare ottenendo finanziamenti "che diversamente non sarebbero stati conseguiti" (sentenza 23 aprile 2012, MPC p. 18.11.22917). L'assunto conferma che le banche ignoravano la

manipolazione dei dati forniti dal Gruppo attraverso i bilanci e che concedevano i finanziamenti sulla scorta dei dati falsati ottenuti. Risulta pertanto insostenibile affermare che A., sapesse o potesse avere capito, che i finanziamenti venivano ottenuti grazie ad atti illeciti perpetrati dai vertici della società, a detrimento, non da ultimo, dei creditori e degli azionisti della stessa. In favore dell'accusato assurgono pure le decisioni di assoluzione nei confronti di altri funzionari di banca, che si sono chinati sul quesito a sapere se il quadro probatorio fosse idoneo a dimostrare che gli imputati avevano, se non la piena consapevolezza, quanto meno la possibilità di rendersi conto che Società 2 si dibattesse in una situazione difficilissima e che quindi vi fosse il concreto pericolo

- 185 - SK.2019.50 che il Gruppo fosse in dissesto o comunque si stesse avviando al fallimento, rispondendovi negativamente. 10.5 Anche l'aspetto, di cui hanno tenuto ampiamente conto i giudici italiani del filone principale, relativo ai "segnali d'allarme" non è risultato per la Corte sufficientemente persuasivo. I giudici lo hanno applicato, in alcuni casi, agli intranei, che non possono però come detto essere paragonati per ruolo e per diretta o indiretta conoscenza di determinati fattori, a A. In contrapposizione, i Tribunali competenti per i procedimenti penali avviati nei confronti di funzionari di banca (estranei) e conclusi con l'assoluzione degli imputati, non li hanno ritenuti sufficienti per dimostrare la conoscenza di questi ultimi in punto alla situazione di Società 2. 10.6 Questa Corte è giunta alle medesime conclusioni dei predetti Tribunali, anche a fronte degli avvenimenti precedenti il default, elencati nel dettaglio più sopra. Elemento cardine di questi avvenimenti è l'incontestato fatto che un'autorità quale Consob (Commissione Nazionale per le società e la Borsa), nella sua funzione di ente rivolto alla tutela degli investitori ed alla trasparenza del mercato mobiliare, non abbia recepito la gravità della situazione interna al colosso di Parma. A ben vedere poi, v'è da chiedersi chi avrebbe eventualmente osato mettere in discussione bilanci certificati da società di fama mondiale quale Società 42 oppure il rating assegnato da agenzie rinomate quali Società 41. Neppure elementi quali l'investimento nel periodo luglio – dicembre 2003 da parte del Fondo pensioni della Banca in titoli Società 2b, o le reazioni in generale dall'attento mercato finanziario e borsistico sono sfuggiti alla Corte. Senza menzionare nuovamente ogni avvenimento elencato al considerando IV. 10.2.10 supra, va detto che ognuno di questi, sia soppesato singolarmente, sia nel loro insieme, porta alla conclusione che nessuno, neppure lontanamente, ha saputo o capito, quali fossero le effettive condizioni finanziarie di Società 2. 10.7 Ulteriore elemento che depone in favore di A., è risultato, come già accertato dalla precedente Corte, quello degli investimenti da lui effettuati a titolo personale. In modo particolare l'investimento relativo alla capitalizzazione del veicolo Società 1 (finanziato con USD 7 milioni di capitale proprio, somma proveniente da precedenti operazioni effettuate con Società 2) e l'acquisto per circa USD 20 milioni di titoli della Società 22, avvenuto poco tempo prima del default. Si tratta di elementi che per questo Collegio giudicante depongono senz'altro per un'assenza di dubbi circa le reali condizioni economico-finanziarie di Società 2. In tema di investimenti, è pure risultata convincente e plausibile per la Corte l'affermazione di A. sui possibili investimenti (e lauti guadagni) che avrebbe potuto

- 186 - SK.2019.50 fare in borsa, al netto comunque di una responsabilità penale per insider trading, se davvero avesse avuto conoscenza della criticità della situazione finanziaria in seno alla società. 10.8 Non solo. Come visto, a luglio 2003, quando A. non lavorava più alle sue dipendenze e dunque in assenza di qualsiasi influenza da parte sua, Banca 1 subentrava direttamente nell'operazione Società 1, esponendosi di fatto ancora a quel momento,

per una cifra non indifferente, ammontante ad alcune centinaia di milioni di Dollari. Anche le altre banche hanno proseguito la loro collaborazione con Società 2 sino al default, segno che non può che essere interpretato quale fiducia riposta dagli istituti bancari nell'azienda. 10.9 In summo, le accuse mosse da K., secondo le quali, le banche in generale e con esse A., dovevano forzatamente avere capito quale fosse la reale situazione, a seguito delle discrasie riscontrabili dai bilanci in loro possesso, non risultano, sulla scorta delle considerazioni sin qui formulate, sufficientemente fondate. Queste si scontrano con gli elementi oggettivi riscontrati nei mesi precedenti al default, che devono portare a ritenere che A. ignorasse la criticità della situazione in essere in Società 2, così come la ignoravano Società 41, Consob e l'intero mercato finanziario. Se poi, come lo vorrebbe K., davvero tutti sapevano o avevano capito, allora mal si comprende la ragione dell'impegno profuso, sino alla fine, a sostenere l'esistenza della millantata liquidità ed a cercare di tranquillizzare i mercati. Indiscutibile è pure il fatto che ai dubbi espressi dalla stampa specializzata e dagli operatori di borsa, Società 2 aveva sempre replicato con argomentazioni che, sebbene con il senno di poi possano apparire dubbie, all'epoca dei fatti erano evidentemente state considerate da tutti gli addetti ai lavori, fondate e verosimili, in virtù forse anche del credito e della reputazione di cui la multinazionale all'epoca godeva e del fatto che i suoi bilanci venivano certificati da primarie società internazionali di revisione. Non era per finire mansione di A. quella di analizzare i bilanci del Gruppo e di verificarne la solidità finanziaria. Ed è pacifico che A. credesse nella bontà e nella solidità del Gruppo al punto tale da investire personalmente ed in modo non poco rischioso, ingenti somme di denaro. 10.10 Alla luce di tutto quanto precede, soppesati gli elementi emergenti dal fascicolo penale, al quesito a sapere se A., come lo pretenderebbe l'accusa, fosse a conoscenza o dovesse presumere che, procedendo al pagamento della somma complessiva di USD 52 milioni, i responsabili di Società 2 commettevano di fatto atti contrari all'interesse societario, poiché procrastinavano in tal modo l'insorgere del default e lo aggravavano, la Corte non può che rispondere negativamente, in assenza di sufficienti prove a carico dell'accusato.

- 187 - SK.2019.50 Mancando l'elemento soggettivo relativo all'origine criminale dei fondi pervenuti a A., risulta superfluo analizzare l'elemento soggettivo inerente agli atti stessi di riciclaggio. L'intenzione, infatti, non deve riferirsi solo all'atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l'operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all'origine criminale dei valori riciclati. Venendo meno l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio di denaro, ne consegue che A. deve essere prosciolto dall'accusa di riciclaggio di denaro aggravato.

V. Sull'accusa di istigazione alla falsità in documenti oggetto di rinvio del Tribunale federale 1. Riguardo all'accusa di istigazione alla falsità in documenti, il TPF ha abbandonato il procedimento in relazione ai capi d'imputazione n. 1.2.1 e n. 1.2.2 per intervenuta prescrizione dell'azione penale ed ha prosciolto A. per i restanti capi d'accusa n. 1.2.3 a n. 1.2.5. Il Tribunale federale ha constatato l'intervenuta prescrizione (nelle more della procedura dinanzi ad esso) per il capo d'accusa n. 1.2.3, confermato il proscioglimento per il capo d'accusa n. 1.2.4 e annullato il proscioglimento dal capo d'accusa n. 1.2.5 relativo all'istigazione alla falsità in documenti nei confronti di L. In punto a tale capo d'accusa il Tribunale federale ha ritenuto arbitraria la conclusione a cui è giunto il TPF, avendo esso omesso senza valide ragioni di considerare le dichiarazioni di J., che potrebbero essere, se ritenute attendibili, suscettibili di modificare l'esito del

procedimento. 2. L'atto d'accusa imputa a A., al capo d'accusa n. 1.2.5, il reato di falsità in documenti; egli avrebbe, il 29 maggio 2004 o successivamente ma in prossimità di tale data, a Coira, intenzionalmente determinato L., a fare uso, come in effetti ha fatto a Coira, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e a scopo d'inganno verso i destinatari e segnatamente Banca 2, del "formulario A" concernente il conto c13 a questi intestato, sul quale lo stesso aveva precedentemente attestato all'estero, contrariamente alla verità, di essere unitamente alla moglie JJJ. beneficiario economico del denaro depositato su tale conto. Secondo la tesi dell'accusa, A. sarebbe stato l'unico ad avere interesse a che L. venisse indicato nel formulario A quale beneficiario economico, contrariamente al vero. L. sarebbe inoltre stato contattato da J. allo scopo di fungere da prestanome. Per tali motivi, vi sarebbe stata un'istigazione indiretta da parte di A. alla falsità in documenti (cl. SK p. 7.483.721.173 e segg.).

- 188 - SK.2019.50 La difesa di A. ha messo in risalto come al momento del deposito del documento incriminato in banca, non vi fossero più fondi riconducibili all'accusato sul conto. In quel periodo poi, A. non avrebbe più avuto contatto alcuno con J. L'accusato sarebbe dunque completamente estraneo alla falsità imputatagli (cl. SK p. 7.483.721.906 e segg.). 2.1 In base all'art. 251 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. L'art. 251 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). La falsità materiale è data quando il vero estensore del documento non corrisponde all'autore apparente: il documento contraffatto (ad esempio mediante contraffazione della firma) trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Vi è per contro falsità ideologica nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a). Il documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di "documento menzognero" ("unechte Urkunde", rispettivamente "unwahre Urkunde"; v. BOOG, Basler Kommentar, 4a ediz., 2019, n. 71 ad art. 251 CP). Il documento è menzognero se il suo contenuto ivi documentato non corrisponde alla situazione fattuale reale. Tuttavia non basta una semplice bugia scritta. 2.2 Secondo consolidata dottrina e giurisprudenza, il formulario A va considerato un documento ai sensi dell'art. 251 CP unitamente all'art. 110 cpv. 4 CP (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; KINZER, Commentaire romand, 2017, n. 100 ad art. 251 CP). In questo senso, la controparte che, con piena consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di una persona diversa dal veritiero ADE dei valori patrimoniali in questione si rende colpevole di falso ideologico ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011, loc. cit. in fine).

- 189 - SK.2019.50 2.3 È punibile in qualità di istigatore, chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto, purché il reato sia stato commesso (art. 24 cpv. 1 CP). L'istigatore deve esercitare, in quanto tale, un'influenza psichica diretta sulla formazione dell'altrui volontà. L'istigazione non costituisce un reato indipendente, bensì una forma di partecipazione all'infrazione commessa da altri (DTF 144 IV 265 consid. 2.3.2). Gli elementi costitutivi oggettivi corrispondono a quelli del reato

commesso dall'istigato (DTF 128 IV 11 consid. 2a e rinvii). Quanto al profilo soggettivo, l'istigazione richiede l'intenzionalità che deve riferirsi, da un lato, alla provocazione della decisione di passare all'atto e, dall'altro, all'esecuzione dell'atto da parte dell'istigato (DTF 127 IV 122 consid. 4a). Il dolo eventuale è sufficiente. Occorre pertanto che l'istigatore abbia saputo e voluto o, quantomeno, preso in considerazione e accettato che il suo intervento era idoneo a persuadere l'istigato a commettere il reato (DTF 128 IV 11 consid. 2a). Una persona può determinare altri a far commettere un reato da un terzo. Si è allora in presenza di un'istigazione indiretta o di secondo grado. Secondo la giurisprudenza, anche l'istigatore indiretto è punibile sulla base dell'art. 24 CP, la sua partecipazione non risultando meno colpevole perché l'istigato si serve di una terza persona invece di agire personalmente (DTF 73 IV 216 consid. 2a, ribadita nella sentenza del Tribunale federale 6B_920/2013 del 18 maggio 2015 consid. 8.1). Nell'ambito della partecipazione accessoria e quindi dell'istigazione, il Tribunale federale segue la teoria dell'accessorietà limitata (sentenza 6S.307/2002 dell'8 ottobre 2002 consid. 2.1). In base a tale teoria, la punibilità del partecipante accessorio presuppone unicamente l'esistenza di un comportamento dell'autore principale oggettivamente contrario al diritto, ovvero un comportamento che adempie gli elementi oggettivi del reato, ma non dipende dalla colpevolezza o dall'imputabilità del reato all'autore principale (DTF 144 IV 265 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1021/2013 del 29 settembre 2014 consid. 6.2).

3. Come da ricostruzione di cui al considerando IV. 2.3.1 supra si ricorda brevemente che il conto c13, di cui titolare e ADE era L., è stato aperto il 20 agosto 2002 (MPC p. 5.1.8409 e segg.). Il formulario A relativo a tale conto risulta sottoscritto in data 29 maggio 2004 (MPC p. 7.22.4), ovvero a due anni di distanza dall'apertura del conto. 3.1 Interrogato in qualità di indagato dalla Polizia Federale Australiana su richiesta di assistenza giudiziaria in data 25 ottobre 2006 (MPC p. 13.18.1 e segg.), L. (intermediario finanziario ed amministratore di fondi, in particolare nello Stato del Vanuatu) ha dichiarato di avere fatto la conoscenza di J. verso fine 1999/inizio 2000, per motivi di lavoro. Egli non avrebbe per contro mai incontrato né A., né C., persone che neppure avrebbe mai sentito nominare (MPC p. 13.18.20, 31, 51 e

- 190 - SK.2019.50 seg., 100). Sebbene egli abbia riconosciuto come propria la firma sul formulario A relativo al conto c13, egli non ha saputo dare spiegazione alcuna in merito all'apertura di tale conto o circa la movimentazione dello stesso. Persino il nome della banca gli sarebbe stato estraneo (MPC p. 13.18.38 e segg.). Egli ha contestato – in modo invero poco credibile – di essersi messo a disposizione quale prestanome (MPC p. 13.18.57 e segg.) o di avere sottoscritto documenti in bianco in favore di J., così come invece sostenuto da quest'ultimo (MPC p. 13.18.64). L. è stato condannato per titolo di falsità in documenti mediante decreto d'accusa di data 26 settembre 2011 (MPC p. 22.2.1-5). 3.2 A., richiesto di esprimersi in merito al formulario A del conto c13, aperto presso la Banca 2, ha dichiarato nel verbale dibattimentale del 28 novembre 2016 (cl. SK.2015.24 p. 9.482.930.15 e segg.), di non sapere come mai lo stesso fosse stato sottoscritto da L., di non averlo mai incontrato personalmente e di non conoscere l'origine dei valori patrimoniali depositati sul conto. Nella medesima direzione, vanno le sue dichiarazioni di tale data relativamente al conto c8 intestato alla Società 8 Ltd., presso Banca 2. In buona sostanza egli ha affermato di avere delegato a J. la gestione di tali conti. A. ha ricordato che J. gli avrebbe mostrato in un'occasione il curriculum vitae di L.; ciò però, in relazione ad un'altra operazione che si intendeva effettuare e che avrebbe necessitato di un rappresentante con background assicurativo. A. ha negato di avere dato istruzione a J. per il reperimento di una

persona di sua fiducia, allo scopo di farla risultare beneficiaria economica dei suddetti conti. La versione di A. è stata ribadita anche nel suo verbale di dibattimento SK.2019.50. In sintesi, l'imputato ha dichiarato di non aver mai conosciuto L., di non essere a conoscenza dell'esistenza del conto c13 e di non conoscere il motivo dell'apertura del medesimo: A. ha altresì posto in rilievo il fatto che il formulario A risulta essere stato firmato il 21 maggio 2004 e recepito da Banca 2 solamente il 4 agosto 2004, come indicato dal timbro di Banca 2 sullo stesso documento ("Eingang"); a quell'epoca egli non aveva più contatti con Banca 2 o con J. e ciò da almeno un anno o due (cl. SK p. 7.483.731.146). In merito al conto c8 intestato alla Società 8 Ltd. presso Banca 2, A. ha ribadito di non averlo aperto personalmente e di essersi rivolto a J. per un ausilio nella gestione di tale società, che era operativa e che riceveva fondi che originavano da Società 2g. In particolare, nell'ottobre 2002 Banca 26 si sarebbe rifiutata di effettuare un versamento impartito dalla Società 26 tramite Banca 14, perché il Liechtenstein era considerato un paradiso fiscale e perché pretendeva che fosse fornito il nome del beneficiario economico. Per ovviare al problema, J. avrebbe

- 191 - SK.2019.50 quindi aperto un conto presso Banca 2 come Società 8, mettendovi L. come beneficiario economico. Per A., in realtà, non vi era alcun motivo di indicare un altro beneficiario economico che non fosse lui stesso; egli non si sa spiegare per quale motivo sia stato indicato L. quale avente diritto economico del conto (cl. SK. p. 7.483.731.19 e seg.). 3.3 Venendo alle dichiarazioni di J., motivo del rinvio da parte dell'Alta Corte, le stesse possono venire riassunte come segue. L. si sarebbe "presentato" via email alla Società 17 Sagl, offrendo i propri servizi. Dopo averlo incontrato personalmente a Lugano ed averne tratto un'ottima impressione, J. avrebbe deciso di avvalersi dei servizi offerti da quest'ultimo, mettendoli, in caso di necessità concreta, a disposizione dei clienti della Società 17 Sagl. A seguito delle lamentele di A. relative ai nomi (di connotazione ispanica) scelti dalla Società 17 Sagl per le sue società (risultanti a lui poco graditi), J. avrebbe proceduto nel 2000 alla sostituzione di costoro, avvalendosi del cittadino neozelandese L. (verbale del 10 agosto 2005, MPC p. 13.5.116, verbale del 12 agosto 2005, MPC p. 13.5.124, verbale del 26 settembre 2005, MPC p. 13.5.345). J. ha inoltre affermato che L. era titolare di un conto presso la Banca 2, aperto verso fine 2002/inizio 2003. A. avrebbe avuto l'esigenza di operare attraverso la Società 3 e Società 8, che erano però già state poste in liquidazione. Egli avrebbe dunque richiesto a J. di far aprire un conto a nome di L., affinché egli potesse regolare le questioni ancora pendenti. Per tale motivo, L. avrebbe di seguito messo a disposizione di A. il proprio conto, denominato da J. conto "studio" (verbale del 26 settembre 2005, MPC p. 13.5.346). J. ha dunque in sintesi affermato di avere messo L. "a disposizione" di A. quale prestanome, su richiesta di quest'ultimo (verbale del 20 marzo 2006, MPC p. 13.5.475, verbale del 21 marzo 2006, MPC p. 13.5.500), precisando comunque che A. non ha mai avuto contatti diretti con esso. Egli ha infine dichiarato di avere avuto a propria disposizione una quindicina di fogli sottoscritti in bianco da L. per varie esigenze. Alla retribuzione di quest'ultimo, avrebbe provveduto lui stesso (verbale del 21 marzo 2006, MPC p. 13.5.500 e seg.). In occasione del dibattimento SK.2019.50 del 18 ottobre 2021, A. ha commentato le dichiarazioni di J. asserendo che le stesse non corrispondono a verità (cl. SK p. 7.483.731.146 e seg.). J. è stato condannato per istigazione in falsità in documenti, mediante decreto d'accusa di data 21 ottobre 2014 (MPC p. 22.2.163 e segg.). 4. In particolare le affermazioni rese in data 20 marzo 2006 da J. (MPC p. 13.5.474 e seg.) sono state riprese dall'accusa nella requisitoria del 5 dicembre 2016 (cl.

- 192 - SK.2019.50 SK.2015.24 p. 482.925.129, 150 e 184). Nella requisitoria del 27 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.721.175 e seg.) l'accusa ha evidenziato i contenuti del verbale di J. del 4 aprile 2006 (MPC p. 13.5.689 e seg.). Per il Pubblico Ministero, le summenzionate dichiarazioni fonderebbero la colpevolezza di A., poiché J. avrebbe reperito L. quale prestanome, su richiesta di A. Quest'ultimo avrebbe dunque intenzionalmente determinato L. a sottoscrivere il formulario A del conto c13. 4.1 J. risulta essere stato interrogato dalle autorità di perseguimento penale in Svizzera in sei occasioni, segnatamente in data 10 agosto 2005 (MPC p. 13.5.116) e 12 agosto 2005 (MPC p. 13.5.124), in qualità di persona informata sui fatti e in data 6 settembre 2005 (MPC p. 13.5.1), 26 settembre 2005 (MPC p. 13.5.345), 20 marzo 2006 (MPC p. 13.5.455) e 21 marzo 2006 (MPC p. 13.5.500) in qualità di indagato. Dalla lettura dei verbali emerge unicamente la presenza agli stessi del difensore di J., mentre dalla disanima degli atti, si evince che le citazioni non sono state inviate al difensore di A. In concreto non sarebbe dunque stata data a A. o al suo difensore la possibilità di partecipare al verbale di interrogatorio di J. e di porre eventuali domande. Come esposto nel considerando "Premesse generali", al quale si rinvia (v. supra consid. III. 4), di principio, è lecito utilizzare a detrimento di un imputato dichiarazioni rese da testimoni, coimputati o persone informate sui fatti solamente una volta esperito il contraddittorio e, se necessario, anche il confronto. Questo diritto è assoluto allorché la testimonianza riveste importanza decisiva, segnatamente nel caso in cui si tratta dell'unico testimone oppure qualora la sua deposizione si configuri alla stregua di un mezzo di prova essenziale. Una testimonianza che costituisce una maglia di una catena d'indizi è utilizzabile unicamente nel caso in cui è stato rispettato il diritto dell'imputato al contraddittorio. 4.2 Nel caso in esame, J. è stato interrogato in diverse occasioni anche dalle autorità inquirenti italiane, in particolare nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di A. Anche in tale ambito J. ha ribadito le modalità di incontro con L. e la sua decisione di far capo alle prestazioni offerte da quest'ultimo, per i clienti della Società 17 Sagl (e dunque non solo per A.). A sua detta, questi avrebbe esaminato personalmente le referenze di L. Nell'ottobre 2001, J. avrebbe dato incarico a L., previo consenso di A., di assumere la carica di direttore della Società 3, ai fini della liquidazione (verbale del 4 aprile 2006 Procura della Repubblica presso Tribunale di Parma, MPC p. 13.5.689 e segg.). In occasione del verbale 6 aprile 2006 Procura della Repubblica presso Tribunale di Parma, MPC p. 13.5.694 e segg.) J. ha prodotto una memoria riassuntiva (MPC p. 13.5.724 e segg.), nella quale, tra l'altro, ha ribadito le affermazioni di cui sopra.

- 193 - SK.2019.50 Dal verbale 18 luglio 2011 del Giudice per le indagini preliminari c/o Tribunale di Parma, si evince che gli avvocati delle parti al procedimento, tra i quali l'avv. Soliani hanno avuto la possibilità di procedere ad un controesame di J., facoltà alla quale hanno tuttavia rinunciato (MPC p. 13.5.2250). I suddetti verbali sono parte integrante del procedimento penale svizzero, avviato nei confronti di A. Il difensore di quest'ultimo ha avuto la possibilità – non sfruttata – di porre le proprie domande a J., sicché il difetto del contraddittorio dei verbali resi dinanzi alle autorità inquirenti svizzere risulta, a mente della Corte, sanato. 5. Le dichiarazioni di A. e di J. in relazione al coinvolgimento di L., e più specificamente alla sottoscrizione da parte di quest'ultimo del formulario A relativo al conto c13 risultano essere diametralmente opposte. Mentre A. nega qualsiasi addebito, J. invoca di avere agito su esplicita richiesta del primo. 5.1 Sull'attendibilità delle dichiarazioni di J., la Corte osserva quanto segue. Sin dai suoi primi verbali, egli ha dichiarato, in generale, di avere fatto capo puntualmente ai servizi di L. su esplicita richiesta

di A. Tale versione è stata mantenuta durante tutti i verbali, ciò che senz'altro attesta una costanza delle sue dichiarazioni. In punto però allo specifico conto c13 (capo d'accusa n. 1.2.5 ed oggetto di rinvio), le sue dichiarazioni non paiono lineari. Se in effetti nel verbale 26 settembre 2005 (MPC p. 13.5.346), J. ha affermato che L. fosse già titolare del conto poi messo a disposizione di A., nella memoria prodotta per il tramite del suo difensore alle autorità inquirenti italiane il 12 aprile 2006 (MPC p. 13.5.740), egli ha indicato che A. avrebbe richiesto a L. di aprire un conto personale, per farvi affluire eventuali pagamenti non ancora pervenuti alla Società 8 (allegati 25A – 25 R). L. avrebbe concesso a A. procura su tale conto. Sempre in sede di memoria, J. ha riferito di avere richiesto alla banca di rivolgersi direttamente a L., essendo lui e la Società 17 Sagl ormai estranei al rapporto con A. (come effettivamente emerge dagli allegati 26B, 26D). Le dichiarazioni di J. circa il conto in questione, non paiono dunque del tutto coerenti. Né va d'altro canto dimenticato che le stesse non possono essere considerate disinteressate, avendo egli avuto un concreto interesse ad addossare la responsabilità del suo operato a A. Le affermazioni contenute nella memoria non collimano poi con la documentazione prodotta nella medesima sede o quanto meno, quest'ultima non suffraga le sue dichiarazioni, trattandosi sì di documenti di apertura bancari, verosimilmente sottoscritti da L., che però non riportano ulteriori indicazioni quanto a nomi o numeri di conto o date. Dagli stessi non è dunque possibile capire a quale conto si riferiscano o a quale data siano stati firmati. Nemmeno emerge dai documenti – come pretenderebbe J. – che L. abbia concesso procura a A.

- 194 - SK.2019.50 6. Più in generale, la Corte ha osservato che l'inchiesta non ha stabilito con sufficiente chiarezza, le circostanze che hanno portato alla sottoscrizione da parte di L. del formulario A relativo al conto c13. Non è in particolare dato di sapere come mai tale conto sia stato aperto in data 20 agosto 2002, mentre il formulario A risulta sottoscritto in data 29 maggio 2004, ovvero a quasi due anni di distanza dall'apertura del conto. Di principio non può neppure essere scartata a priori l'ipotesi avanzata da A. in sede di verbale dibattimentale del 22 ottobre 2021 (cl. SK p. 7.483.731.146), in base alla quale la Banca 2 potrebbe essere “corsa ai ripari”, a due anni di distanza dall'apertura del conto, dopo essersi accorta di non avere la documentazione completa, procedendo a far “debitamente” sottoscrivere il formulario A a L. A. ha in effetti giustamente sottolineato come in quel periodo egli non avesse più contatto con i funzionari della banca. 6.1 Di ben poco ausilio risultano, in punto a tale questione, le dichiarazioni di C., il quale, dopo avere affermato di ricordare che A. gli avrebbe parlato di un suo “partner” neozelandese o australiano di nome L., mai da lui incontrato di persona (verbale dell'11 febbraio 2005, MPC p. 13.1.32, e 7 aprile 2005, MPC p. 13.1.69), ha poi riferito che la documentazione per l'apertura del conto privato di quest'ultimo era stata verosimilmente spedita a J., il quale aveva provveduto a mandarla a L. ed a farla nuovamente pervenire alla banca (verbale del 15 settembre 2005, MPC p. 13.1.137). 6.2 Da un'analisi più approfondita del dossier relativo alla documentazione di apertura della relazione in esame (MPC p. 7.22.1 e segg.) si evince la presenza di copia del passaporto di L., corredata da Apostilla, di cui non si comprende se datata 24 aprile 2002 o 24 aprile 2004. Il formulario A risulta essere stato sottoscritto ad Auckland (NZ) il 29 maggio 2004, “Aufgenommen” da un funzionario bancario il 28 maggio 2004 (ovvero un giorno prima della firma, ciò che in teoria si spiegherebbe unicamente con il fuso orario, qualora il documento sia stato anticipato via fax alla banca), “Eingegangen” il 4 agosto 2004 ed essere stato oggetto di “Kontrolle Backoffice” il 9 agosto 2004 (MPC p. 7.22.4). Il formulario “General signature regulation”, sul quale peraltro non figura alcuna procura in favore di terzi, è stato sottoscritto ad

Auckland (NZ) il 17 settembre 2002 e “controllato” dalla banca il 20 settembre 2002 (MPC p. 7.22.5 e seg.). Il formulario “istruzione sul fermo posta” (posta a trattenere in banca) risulta essere stato firmato parimenti al 20 settembre 2002 (MPC p. 7.22.7). Dallo stesso si evince peraltro che L. non è mai passato in banca a visionare la documentazione. Il formulario “Kundengeschichte” riporta alcune informazioni relative al cliente e datate 18 ottobre 2002. Infine, nel dossier figura una lettera del 19 febbraio 2003 della Banca 2 a L., nella quale si informa il cliente che il dipendente C. lascerà la banca.

- 195 - SK.2019.50 6.3 Quanto alla movimentazione della relazione, vi è stata un'entrata sulla rubrica Dollari in data 24 settembre 2002 pari a USD 325'187.50, come si evince dall'estratto conto al 30 settembre 2002 (MPC p. 7.22.26) ed un'entrata al 23 settembre 2002 sul deposito titoli di un'obbligazione (valore nominale USD 250'000.-- 8% Brasile, valore di mercato a settembre 2002 USD 133'125.-- (MPC p. 7.22.76 e tabella allegata a Rapporto di PGF del 16 giugno 2011, MPC p. 5.1.8609). Le due entrate risultano provenire dal conto della Società 8 Ltd. presso Banca 2. L'importo di USD 325'187.50, viene a più riprese, in parte o totalmente investito presso Banca 27, nel periodo settembre 2002 – gennaio 2003 (si vedano estratti conto al 30 settembre 2002, MPC p. 5.1.26, al 31 dicembre 2002, MPC p. 5.1.27, e al 31 marzo 2003, MPC p. 5.1.28), mentre l'obbligazione viene venduta in data 24 gennaio 2003, ottenendo un incasso pari a USD 216'887.91 (MPC p. 5.1.53). Le transazioni elencate, permettono di prelevare a contanti dal conto n. c13 in data 30 gennaio 2003, la somma di USD 535'000.--. La fiche di prelevamento, risulta sottoscritta a nome D. (MPC p. 5.1.56, si veda anche tabella allegata a Rapporto di PGF del 23 giugno 2010, MPC p. 5.1.7334). Dagli estratti conto a seguire non si riscontrano movimenti rilevanti. Il saldo diminuisce costantemente a causa delle spese ed al 31 dicembre 2005 si attesta a USD 96.17 (periodo 30 giugno 2003 – 31 dicembre 2005, MPC p. 7.22.29-39). In buona sostanza dunque, si ha che in seguito alla sottoscrizione da parte di L. del formulario A (29 maggio 2004), non vi sono state movimentazioni di rilievo sul conto in esame, mentre le movimentazioni che precedono, sono senza ombra di dubbio riconducibili a A. 7. In relazione al formulario A del conto n. c13, L. è stato condannato per falsità in documenti, mentre J. è stato condannato per istigazione alla falsità in documenti. Come già rilevato nella sentenza 30 gennaio 2017 dalla Corte penale, da ciò non è però lecito desumere che vi fosse o vi dovesse essere la relativa istigazione di A. nei confronti di L., per il tramite di J., quale istigazione indiretta o di secondo grado. Questa presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore (anche indiretto) e la decisione dell'istigato di commettere il reato. Tale relazione non è evincibile dal fascicolo penale, non bastando al riguardo il fatto che J. curasse gli interessi di A. Dagli atti non sono neppure emersi elementi tali da provare, un'influenza psichica diretta da parte dell'istigatore, sulla formazione dell'altrui volontà. Quanto è emerso dai verbali di interrogatorio ed in particolare dai documenti bancari, è che la relazione n. c13 è stata chiaramente utilizzata da A. per fini personali. Non è per contro chiaro in quale modo, in che momento, a quale scopo e da chi, L. sia stato richiesto di sottoscrivere il formulario A della stessa. Ne consegue

- 196 - SK.2019.50 che non risulta provata un'influenza esercitata da A. sulla volontà di L. di dichiarare, contrariamente al vero, di essere, unitamente alla moglie JJJ., l'avente diritto economico dei valori presenti sulla relazione. Di conseguenza la Corte, tutto ponderato, ha ritenuto non sufficienti gli elementi a supporto dell'accusa di istigazione alla falsità in documenti relativa al formulario A del conto n. c13, con il che A. viene prosciolto

dall'accusa di cui al capo d'accusa n. 1.2.5. 8. Si ricorda che A. è stato riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP, nell'ambito della sentenza del TPF del 4 febbraio 2014 (si veda procedimento penale EAII.07.0139-PAS, atto d'accusa 5 settembre 2013, SK.2013.32). La falsità si riferisce al conto n. c2, intestato a A. ed aperto presso Banca 2 e segnatamente al formulario A di tale relazione, sul quale B. aveva attestato, contrariamente al vero e su richiesta di A., di esserne il beneficiario economico. Tale condanna è stata confermata dal Tribunale federale in data 5 gennaio 2016.

VI. Sulla pena Nella sentenza SK.2015.24, A. è stato condannato ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 90.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per il reato di istigazione a falsità in documenti di cui al capo d'accusa n. 1.3 dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013. Tale condanna non è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale ed è pertanto confermata.

VII. Sulle misure 1. Con la sentenza SK.2015.24, la Corte penale aveva ordinato il dissequestro degli oggetti e valori patrimoniali non toccati da pregressa confisca (v. sentenza SK.2015.24 consid. VII.2. e punto IV. del dispositivo). A seguito della sentenza di rinvio del Tribunale federale questo Collegio giudicante è chiamato a chinarsi nuovamente sui sequestri. 2. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a - 197 - SK.2019.50 meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in 7 anni; se il perseguimento del reato soggiace ad una prescrizione più lunga, questa si applica alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP). La confisca di valori patrimoniali ex art. 70 CP in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria ("Papierspur", "trace documentaire", "paper trail") può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del

E. 30

novembre 2007 consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d'atti punibili sotto il profilo dell'art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest'ultima infrazione. In tutti i casi, il prodotto di un'infrazione commessa all'estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (DTF 128 IV 145 consid. 2c). Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca

non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'art. 70 cpv. 2 CP (art. 71 cpv. 1 CP). Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato (art. 71 cpv. 2 CP). Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione, segnatamente: gli oggetti e i beni confiscati o il

- 198 - SK.2019.50 ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione (art. 73 cpv. 1 lett. b CP), le pretese di risarcimento (art. 73 cpv. 1 lett. c CP). Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito (art. 73 cpv. 2 CP). 3. Nella fattispecie in esame, alla luce degli abbandoni e dei proscioglimenti pronunciati nei confronti di A., sia con la sentenza 30 gennaio 2017, sia con il presente giudizio, si impone la liberazione dei valori patrimoniali e dell'oggetto ancora sotto sequestro penale. 4. L'accusatrice privata Società 2a S.p.A. postula la restituzione ex art. 70 CP, rispettivamente la confisca con l'assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del bene immobile sito a Campinas-São Paulo (Brasile) di cui alla tabella riassuntiva doc. A, annessa all'atto d'accusa del 27 maggio 2015. Non trattandosi in caso di oggetti e valori patrimoniali prodotto di reato, con particolare riguardo ai capi d'accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.501 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015, ne discende che le richieste dell'accusatrice privata vanno respinte. 5. Il MPC chiede la confisca dei beni di cui alla tabella riassuntiva doc. A, annessa all'atto d'accusa del 27 maggio 2015, indicando che l'applicazione dell'art. 70 cpv. 1 CP è indipendente dalla condanna di una determinata persona. Al riguardo cita la sentenza del Tribunale federale 6B_142/2008 dell'11 aprile 2008, in cui è stata ordinata la confisca indipendentemente dal fatto che l'autore fosse stato prosciolto dall'accusa di riciclaggio. In generale, la confisca di beni patrimoniali è data se un atto illecito è commesso sia dal punto di vista oggettivo, sia da quello soggettivo. Quest'atto non deve per forza essere commesso in maniera colpevole (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 9 ad art. 70 CP). Per la confisca di beni patrimoniali, poco importa se l'autore viene effettivamente condannato o meno (BAUMANN, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 12 ad art. 70/71 CP). La confisca può essere ordinata per qualsiasi tipo di reato, anche per quelli commessi per negligenza e previsti da leggi federali o cantonali (BAUMANN, op. cit., n. 17 ad art. 70/71 CP). Benché l'art. 71 CP non lo preveda espressamente, il risarcimento può essere ordinato senza guardare all'effettiva colpevolezza dell'autore. Infatti, secondo la dottrina dominante, è sufficiente un atto tipico e illecito, oggettivo e soggettivo (BAUMANN, op. cit., n. 18 ad art. 70/71 CP con riferimenti). Inoltre, il risarcimento interviene a prescindere da eventuali ostacoli giuridici nella causa, in particolare

- 199 - SK.2019.50 in caso di prescrizione, siccome in questo caso il risarcimento viene ordinato in maniera indipendente dalla causa penale (BAUMANN, op. cit., n. 19 ad art. 70/71 CP). Nel caso in esame A. viene prosciolto dall'accusa di riciclaggio di denaro aggravato (come pure da quella di istigazione alla falsità in documenti). Una confisca a questo

titolo è quindi pacificamente esclusa. Per quanto riguarda il reato a monte si rammenta che la posizione di A. è sub iudice in Italia. Pronunciarsi in questa sede su eventuali misure di competenza del giudice estero travalicherebbe le competenze di questa Corte.

- 200 - SK.2019.50 VIII. Sulle pretese di parte civile ed i risarcimenti 1. Con sentenza SK.2015.24, la Corte penale aveva rinviato al foro civile la richiesta di Società 2a S.p.A. di condannare A. al risarcimento dell'importo quantificato in USD 52'449'940.35, oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell'atto d'accusa 27 maggio 2015 (v. sentenza SK.2015.24 consid. VIII.2. e punto II. del dispositivo). Avendo il Tribunale federale annullato la sentenza anche per quanto concerne gli indennizzi, questo Collegio giudicante è chiamato ad esaminare nuovamente la questione riferita alle pretese di parte civile e ai risarcimenti. 2. Le pretese di diritto civile derivanti da un reato possono essere fatte valere in via adesiva nella procedura penale dal danneggiato in veste di accusatore privato (art. 122 cpv. 1 CPP). Esse sono giudicate dal giudice investito della causa penale senza riguardo al valore litigioso (art. 124 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP). La pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'art. 119 CPP e succintamente motivata per iscritto indicando i mezzi di prova invocati, al più tardi in sede di arringa (art. 123 CPP). Giusta l'art. 126 cpv. 1 CPP il giudice si pronuncia sull'azione civile promossa in via adesiva se: a) dichiara colpevole l'imputato; b) assolve l'imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito. L'azione civile è invece rinviata al foro civile se: a) il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d'accusa; b) l'accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l'azione; c) l'accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell'imputato; d) l'imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2 CPP). 3. Nella presente fattispecie, l'accusatrice privata Società 2a S.p.A. ha ribadito la richiesta di condanna di A. al risarcimento dell'importo di USD 52'449'940.35, oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015, già presentata in occasione del precedente dibattimento.

- 201 - SK.2019.50 Per ciò che attiene ai capi d'accusa interessati dalla richiesta di Società 2a S.p.A., di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015, trattasi dei valori patrimoniali oggetto dei rimproveri per titolo di riciclaggio di denaro, capi d'accusa in parte già abbandonati (capi d'accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.289) ed in parte oggetto di proscioglimento nel presente giudizio (capi d'accusa da n. 1.1.290 a n. 1.1.501). Nel caso concreto, visto l'esito del procedimento penale, richiamato l'art. 126 cpv. 1 lett. b CPP, le richieste di Società 2a S.p.A. vengono respinte.

IX. Sulle spese e ripetibili 1. In virtù dell'art. 448 cpv. 1 CPP, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero il 1° gennaio 2011, sono continuati secondo il nuovo diritto, salvo disposizioni che dispongono altrimenti. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le

operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un'istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i CHF 200.-- e i CHF 50'000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d'accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all'istruttoria oscilla tra CHF 1'000.-- e CHF 100'000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare CHF 100'000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause

- 202 - SK.2019.50 giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra i CHF 1'000.-- e i CHF 100'000.-- (art. 7 lett. b RSPPF). Giusta l'art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP. L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP). L'art. 426 cpv. 1 CPP si basa sulla circostanza che la persona condannata sia la responsabile del procedimento penale aperto e condotto a suo carico ed è quindi tenuta ad accollarsi tutti i costi di procedura derivanti dal procedimento. Tuttavia, tra il comportamento criminale dell'accusato e i costi di procedura deve sussistere un nesso causale (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiscommentar, 3a ediz. 2017, n. 1 ad art. 426 CPP). 2. Al termine del procedimento SK.2015.24, sono stati posti a carico di A. CHF 1'000.-- per le spese di procedura di rinvio del Tribunale federale e riferite all'atto d'accusa 5 settembre 2013, ritenuta la condanna dell'imputato per il solo capo d'accusa n. 1.3 (sentenza SK.2015.24, consid. IX. 2.3 e punto III. 1. del dispositivo). Tale condanna non è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale. Le spese procedurali relative all'atto d'accusa 27 maggio 2015, non quantificate nella sentenza annullata, sono state poste a carico della Confederazione, dato il proscioglimento di A. da tutti i rimproveri ivi contenuti. 3. Con la sentenza di rinvio del 20 agosto 2019, il Tribunale federale ha annullato la sentenza SK.2015.24 anche per quanto concerne le spese processuali, che vanno riesaminate (v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 consid. 7). 4. Con riferimento all'atto d'accusa del 5 settembre 2013, come detto, A. è stato riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti unicamente in relazione al capo d'accusa n. 1.3, mentre il procedimento è stato abbandonato per il reato di truffa in relazione al capo d'accusa n. 1.1. (v. sentenza SK.2015.24, punto I.1. e I.5. del dispositivo). Si giustifica pertanto porre a suo carico l'importo di CHF 1'000.--, già deciso nella sentenza SK.2015.24 e non oggetto di contestazione.

- 203 - SK.2019.50 5.

5.1 Con riferimento all'atto d'accusa del 27 maggio 2015, A. viene qui prosciolto dalle accuse di riciclaggio di denaro aggravato per i capi d'accusa da n. 1.1.290 a n. 1.1.501, come pure dall'accusa di istigazione a falsità in documenti in relazione al capo d'accusa n. 1.2.5. Con la sentenza SK.2015.24, l'imputato era già stato prosciolto dall'accusa di ripetuta corruzione attiva in relazione al capo d'accusa n. 1.3. Tale proscioglimento non è stato oggetto di ricorso al Tribunale federale. Sempre in sede di procedimento SK.2015.24, A. è stato pure prosciolto dall'accusa di ripetuta istigazione a falsità in documenti in relazione ai capi d'accusa n. 1.2.3 e 1.2.4. Proscioglimenti che sono stati oggetto di ricorso davanti all'Alta Corte. Per il capo d'accusa n. 1.2.3 è poi intervenuta la prescrizione nelle more della procedura ricorsuale (v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 consid. 5.1), mentre per il capo d'accusa n. 1.2.4 il proscioglimento è stato confermato dal Tribunale federale (v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 consid. 5.3). Per i restanti capi d'accusa, e meglio per i capi d'accusa n. 1.2.1 e 1.2.2 (v. Sentenza SK.2015.24 consid. 3.2) relativi ai reati di istigazione a falsità in documenti, nonché per i capi d'accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.289 (v. supra consid. IV. 7.1) relativi al riciclaggio di denaro aggravato, il procedimento è stato abbandonato per intervenuta prescrizione. 5.2 Alla luce di quanto precede, visto il proscioglimento, rispettivamente l'abbandono, da tutti i rimproveri di cui all'atto d'accusa 27 maggio 2015, le spese procedurali sono a carico della Confederazione (ricordato quanto indicato al considerando IX. 4 supra). 6. Ai sensi dell'art. 442 cpv. 4 CPP, le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d'indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati. Nel caso concreto, a copertura delle spese procedurali summenzionate di CHF 1'000.-- (v. supra consid. IX. 4) viene pertanto ordinata la compensazione con le pretese d'indennizzo di cui al consid. XI infra (art. 442 cpv. 4 CPP).

- 204 - SK.2019.50 X. Sulla difesa d'ufficio 1. Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione e l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). Se il mandato del difensore d'ufficio viene revocato durante l'istruzione, l'indennità deve essere stabilita già in tale fase (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Commentaire Romand, 2a ediz. 2019, n. 6 ad art. 135 CPP). L'art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d'ufficio crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi. In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.-- e al massimo a CHF 300.--; essa è in ogni caso di CHF 200.-- per gli spostamenti. L'indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a CHF 100.-- (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2,

sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.27 del 19 agosto 2014; SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 14.1; BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l'art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia CHF 0.50, rispettivamente CHF 0.20 per grandi quantità (lett. e). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: "IVA") dovrà pure essere

- 205 - SK.2019.50 presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2017 l'aliquota applicabile era dell'8%; dal 1° gennaio 2018 essa è del 7.7%. 2. Con istanza del 18 gennaio 2021, A., per il tramite del proprio difensore di fiducia ha formulato una richiesta di designazione dell'avv. Timbal quale difensore d'ufficio, in quanto sprovvisto dei mezzi necessari per far fronte ai costi connessi alla sua difesa obbligatoria. Con decreto del 27 gennaio 2021, la Direzione del procedimento ha nominato l'avv. Timbal quale difensore d'ufficio di A. a far tempo dal 18 gennaio 2021. 3. In sede di dibattimento l'avv. Timbal ha presentato una nota professionale di CHF 60'935.-- (cl. SK p. 7.483.721.850-877), per le sue prestazioni a far tempo dal 18 gennaio 2021. Nella propria nota, il difensore di A. ha esposto un onorario complessivo di 117 ore e 30 minuti per fase predibattimentale, nonché 106 ore per la fase dibattimentale (comprensiva di onorario per l'allestimento dell'istanza di risarcimento e preparazione della nota professionale). Egli ha inoltre esposto un'indennità forfettaria di CHF 1'800.-- per le trasferte a Bellinzona e rientro durante i giorni del dibattimento. La tariffa oraria applicata è quella usuale per casi come quello che qui ci occupa, ovvero CHF 230.-- per le prestazioni, CHF 200.-- per le trasferte. Con riferimento alle spese egli le ha quantificate in CHF 3'084.30, pari al 6% dell'onorario (in applicazione dell'art. 6 TAGR, Regolamento Cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), e ha postulato il riconoscimento delle indennità per trasferta e pranzo per CHF 450.-- (CHF 50.-- per ogni giorno di processo). Lo scrivente Collegio giudicante ritiene dovutamente documentate, congrue ed adeguate, per una corretta tutela degli interessi dell'imputato, le 117 ore e 30 minuti esposte per le prestazioni durante la fase predibattimentale, come pure le 106 ore esposte per la fase dibattimentale. L'onorario ammonta pertanto a complessivi CHF 51'405.-- (oltre IVA al 7,7%).

- 206 - SK.2019.50 Vengono pure riconosciute così come indicate nella nota professionale, le spese di CHF 3'084.30 (oltre IVA al 7,7%) l'indennità forfettaria per tempo di trasferta a Bellinzona e rientro per i giorni di dibattimento, pari a CHF 1'800.--, nonché l'indennità per trasferta e pranzo per complessivi CHF 450.-- (CHF 50.-- per ogni giorno di dibattimento).

4. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Timbal viene pertanto riconosciuta così come esposta, pari a CHF 60'935.-- (IVA compresa). La stessa viene posta a carico della Confederazione, dato il proscioglimento di A.

XI. Sulle indennità 1. La Corte penale con sentenza SK.2015.24 ha riconosciuto a A. complessivamente: CHF 335'894.20 a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; CHF 8'325.50 a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP; nonché CHF 21'400.- (con interessi al 5% a decorrere dal 30 marzo 2008) a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP (v. sentenza SK.2015.24 consid. X.5. e punto III.2. del dispositivo). La precedente Corte ha inoltre respinto le richieste ex art. 433 CPP di Società 2a S.p.A. e di Banca 1 di condannare A. al rimborso delle spese legali sostenute quantificate in CHF 212'547.50 da Società 2a S.p.A. e in CHF 35'510.-- da Banca 1. Ciò a ragione che le stesse non avevano vinto la causa (v. sentenza SK.2015.24 consid. X.6. e X.7. e punti III.3. e III.4. del dispositivo). Tali aspetti sono stati oggetto di gravame presso il Tribunale federale, che ha accolto il ricorso del MPC e ha annullato la sentenza per quanto concerne gli indennizzi riferiti a A. e a Società 2 (sentenza di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 7). Lo scrivente Collegio giudicante dovrà pertanto chinarsi su tale problematica. In merito a Banca 1, la cui veste di accusatrice privata concerneva unicamente l'ipotesi di truffa, il Tribunale federale ha confermato l'abbandono del procedimento per tale reato e pertanto anche la decisione concernente l'indennizzo, che non può più essere rivisto. Banca 1, neppure è parte nel presente procedimento. 2. Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP l'imputato ha diritto a: un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali

- 207 - SK.2019.50 (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). Per quel che attiene alle spese legali di cui all'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali dell'accusato prosciolto; trattasi delle spese assunte per la difesa di fiducia, le spese del difensore d'ufficio essendo a carico della Confederazione. Vengono indennizzati il patrocinio, se era necessario, nonché le spese, se appaiono adeguate (MINI, in: Bernasconi e al., (curatori), Commentario, 2010, n. 5 ad art. 429 CPP). Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Trattasi delle perdite di salario o di guadagno, conseguenti alla detenzione o alla partecipazione ad atti di procedura. Possono essere fatte valere anche le spese di viaggio (MINI, op. cit., n. 6 ad art. 429 CPP). Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, 1231). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio pure in caso d'ispezioni corporali o in caso di perquisizioni domiciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (MINI, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; WEHRENBURG/FRANK, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 27 ad art. 429 CPP). Perché venga riconosciuta la riparazione del torto morale, la detenzione subita dall'imputato non deve essere stata illecita, ma è sufficiente che questa in seguito si riveli ingiustificata (WEHRENBURG/FRANK, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). Per la determinazione della riparazione del torto morale in caso di detenzione preventiva

occorre tenere conto della gravità della lesione della personalità, in analogia con l'art. 49 CO (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 113 IV 93 consid. 3a). L'autorità competente dispone di un ampio potere d'ap- prezzamento nella determinazione della riparazione del torto morale (DTF 129 IV 22 consid. 7.2). Nell'esercizio del suo potere d'apprezzamento il giudice deve tenere conto delle particolarità del caso specifico (WEHRENBURG/FRANK, op. cit., n. 28 ad art. 429 CPP). L'Alta Corte ritiene giustificata una riparazione di

- 208 - SK.2019.50 CHF 200.-- al giorno per detenzioni di corta durata, fintanto che non vi siano cir- costanze straordinarie che giustifichino un'indennità più elevata (sentenza del Tribunale federale 6B_745/2009 del 12 novembre 2009 consid. 7.1). Se la car- cerazione preventiva dura più a lungo (diversi mesi), l'importo riconosciuto a titolo di indennizzo per ogni giorno di detenzione di regola viene diminuito e si attesta a CHF 100.-- al giorno, siccome il primo periodo di detenzione è quello che pesa maggiormente sull'imputato (sentenze del Tribunale federale 6B_574/2010 del

E. 31

gennaio 2017. 3.3.4 Considerato che la pretesa civile di Società 2a S.p.A. è respinta e che la stessa risulta pertanto soccombente, l'indennizzo accordato a A., viene posto a carico dell'accusatrice privata nella misura di CHF 15'000.--, così come formulato dalla difesa dell'imputato in sede di arringa dibattimentale. L'importo di CHF 15'000.-- appare adeguato alla luce dell'entità dell'incanto. 3.4 La difesa di A. chiede infine un interesse compensatorio ex art. 73 CO del 5% a far tempo dal 31 gennaio 2017 sulle somme presenti sui conti riconducibili a A. presso Banca 2. Egli postula altresì un interesse compensatorio ex art. 73 CO del 5% a far tempo dal 30 aprile 2020 e fino alla crescita in giudicato del presente giudizio, sui conti presso Banca 17, intestati alla Società 12 Ltd., di cui A. è ADE, i cui averi depo- sitati risultano essere stati disinvestiti e trasferiti alla Caisse de consignation de la Trésorerie de l'État luxembourgeois. Il danno economico cagionato da un sequestro deve essere indennizzato in quanto atto di procedura che viene passivamente subito dall'imputato. Ad esem- pio, allorquando un bene produttivo o importanti fondi vengono bloccati, restrin- gendo o impedendo l'esercizio di un'attività remunerativa, l'imputato deve essere indennizzato. Lo stesso infatti, privato dei propri averi e costretto a contrarre pre- stiti da terzi, può essere indennizzato per i costi legati a tali prestiti, dedotti even- tuali profitti conseguiti sugli averi in sequestro. Anche la liquidazione anticipata di un'operazione bancaria, implicante delle penali può generare un danno indenniz- zabile, se l'imputato non vi ha acconsentito. Stesso dicasi delle perdite derivanti da una cattiva gestione degli averi in sequestro (v. JEANNERET, Le tort moral en question, Journée de la responsabilité civile, 2012, 2013, pag. 117). A tal propo- sito, l'Ordinanza sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati (RS 312.057), adottata sulla base di quanto disposto all'art. 266 cpv. 6 CPP indica, in sostanza,

- 216 - SK.2019.50 che la direzione del procedimento deve vegliare a che i valori patrimoniali siano collocati in modo conservativo e che gli stessi generino, se possibile, un rendi- mento (sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.90 del 27 aprile 2011 consid. 4.2.2). Si può considerare che tale ordinanza codifica la buona gestione dei beni in sequestro (v. JEANNERET, op. cit., pag. 117). Nel caso in esame, nella sua istanza 25 ottobre 2021, A. non ha comprovato di aver subito un danno derivante dal sequestro degli averi a lui riconducibili, ai sensi della dottrina sopra menzionata. Gli averi in sequestro non risultano essere stati gestiti in maniera contraria all'ordinanza sopra citata, cosa del resto mai cen- surata dallo stesso fino a questo momento. Non risulta inoltre che egli sia stato

impedito a seguito del sequestro ad esercitare un'attività lavorativa, rispettivamente che i prestiti che egli ha dichiarato avere ricevuto dalla moglie, abbiano generato per lui dei costi. Con riferimento agli averi depositati presso Banca 17, i quali sono stati disinvestiti e trasferiti alla Caisse de consignation de la Trésorerie de l'État luxembourgeois, senza l'accordo dell'imputato (e neppure di questo Tribunale), si rileva che dalla documentazione agli atti non è provato che il disinvestimento abbia generato una penale, rispettivamente che vi sia stata una cattiva gestione da parte della banca. Ne consegue che la pretesa di interesse compensatorio ex art. 73 CO va respinta. 3.5 L'accusatrice Società 2a S.p.A. chiede che A. sia condannato ex art. 433 CPP a corrisponderle CHF 257'418.90, oltre interessi a titolo di spese legali (cl. SK p. 5.483.551.6 e segg.). 3.6 La richiesta dell'accusatrice privata è respinta, non avendo essa vinto la causa ex art. 433 cpv. 1 CPP per quei capi d'accusa (di cui all'atto d'accusa del 27 maggio 2015) per cui si è costituita accusatrice privata.

- 217 - SK.2019.50

- 218 - SK.2019.50 La Corte pronuncia: I.

1. Il procedimento è abbandonato in relazione al capo d'accusa 1.1 (A, B e C) dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva della specialità. 2. Il procedimento è abbandonato in relazione ai capi d'accusa 1.1.1 - 1.1.289 nonché 1.2.1 e 1.2.2 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell'azione penale. 3. A. è proscioltto dall'accusa di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP), in relazione ai capi d'accusa 1.1.290 - 1.1.501 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015. 4. A. è proscioltto dall'accusa di ripetuta istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP), in relazione ai capi d'accusa 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015. 5. A. è proscioltto dall'accusa di ripetuta corruzione attiva (art. 322ter CP), in relazione al capo d'accusa 1.3 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015. 6. A. è riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP), in relazione al capo d'accusa 1.3 dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013. 7. A. è condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, di CHF 90.-- cadauna, computato il carcere estradizionale e preventivo scontato. L'esecuzione della pena è sospesa per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CP). II. La pretesa di diritto civile di Società 2a SpA è respinta.

- 219 - SK.2019.50 III. 1. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 1'000.--, in relazione all'atto d'accusa del 5 settembre 2013 (SK.2015.24). 2. A copertura delle spese procedurali del procedimento SK.2015.24 viene ordinata la compensazione con le pretese d'indennizzo riconosciute a A. (art. 442 cpv. 4 CPP). 3. Le spese procedurali per il presente procedimento (SK.2019.50) sono poste a carico della Confederazione. IV. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Daniele Timbal per il presente procedimento (SK.2019.50) è fissata in CHF 60'935.-- (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. V.

1. Le pretese a titolo di indennizzo e di torto morale a favore di A. vengono riconosciute nella misura seguente: 1.1 CHF 338'819.80, a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, di cui

- CHF 335'894.20, oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2017 riferiti al procedimento SK.2015.24;

- CHF 2'925.60, riferiti al procedimento SK.2019.50. 1.2 Tali importi sono posti a carico di Società 2a SpA nella misura di CHF 15'000.-- a titolo di ripetibili. 1.3 CHF 11'462.10 a titolo di indennità per il danno economico risultante dalla parte- cipazione necessaria al procedimento penale, di cui

- CHF 8'325.50, riferiti al procedimento SK.2015.24;

- CHF 3'136.60, riferiti al procedimento SK.2019.50.

- 220 - SK.2019.50 1.4 CHF 21'400.--, oltre interessi del 5% dal 30 marzo 2008, a titolo di riparazione del torto morale.

2. La richiesta di indennizzo di Società 2a SpA è respinta. VI. È ordinato il dissequestro dei beni e dei valori oggetto di sequestro.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

Il testo integrale della sentenza viene notificato a: ■ Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Alessandro Bernasconi ■ Avv. Daniele Timbal ■ Avv. Ivan Paparelli

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a: ■ Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione (testo integrale)

- 221 - SK.2019.50 Informazione sui rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP). Appello alla Corte d'appello del Tribunale penale federale L'appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l'art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d'appello può esaminare per esteso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP). La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d'appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugunate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP). Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei

reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 13 aprile 2022

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.